

CXXV.

TORNATA DI MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI,

INDICE.

Atti vari:	
Dimissioni del deputato DE CARO	Pag. 4518
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
Maggiori assegnazioni (LUZZATTI)	4527
Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
Istituti di emissione; Risanamento della città di Napoli (ZEPPA)	4526
Decreti con riserva (COLOMBO-QUATTROFRATI)	4541
Carabinieri in Sicilia (VAGLIASINDI)	4541
Rinunzia dei deputati BACCELLI G. e FUSINATO al posto di professore	4518
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Cassa di credito comunale e provinciale	4527
Oratori:	
BERTOLINI	4527
BOCCHIALINI	4547
CHIMIRRI	4541
GIOVANELLI	4544
MAJORANA A.	4535
Interrogazioni:	
Strade provinciali Alimena-Calascibetta, San Mauro Castelverde:	
Oratori:	
ROSSI	4519-20
VENDRAMINI, <i>sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4519-20
Pubblica sicurezza di Roma:	
Oratori:	
ARCOLEO, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	4522
DI RUDINI, <i>presidente del Consiglio</i>	4524
PRESIDENTE	4525
TRIEPI	4522
Osservazioni:	
Oratori:	
CAVALLOTTI	4517
DE BELLIS	4553
RADICE	4517
Verificazione di poteri.	4527
Votazione segreta (Festa dello Statuto).	4553

La seduta comincia alle ore 14.10.

Costa Alessandro, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

Radice. Chiedo di parlare.

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Radice.

Radice. Ieri, a causa del lutto di un amico carissimo, non potei venire alla Camera; ma non avrei certamente mancato se avessi potuto immaginare che, pur essendo lunedì, giorno in cui si svolgono per disposizione del regolamento le interpellanze, si sarebbe trattata una legge, la quale, benchè presentata in forma assai modesta, ha condotto niente meno che alla discussione dello Statuto fondamentale del Regno. (*Rumori*).

Debbo quindi deplorare che il Governo e la Presidenza della Camera abbiano permesso che una legge di tale importanza fosse discussa in quel modo. (*Rumori*).

Presidente. Non posso accettare il suo rimprovero. Fu la Camera che deliberò che la legge fosse iscritta nell'ordine del giorno!

Radice. Sì, alla fine della seduta di sabato quando qui non c'era più nessun deputato!

Presidente. (*Con forza*). Non accetto questo rimprovero, perchè immeritato! (*Approvazioni*).

Radice. Io qui non esprimo solo il sentimento mio: ma quello di molti altri colleghi. (*Rumori*).

Voci. È il capitano che parla! (*Si ride*).

Presidente. Ella non si doveva fare inter-

prete di un sentimento che non è giusto. Il lunedì si svolgono le interpellanze; ma nulla impedisce che la Camera deliberi di fare diversamente. (*Vive approvazioni*).

Ha chiesto di parlare sul processo verbale anche l'onorevole Cavallotti. Parli, onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Trovandomi ieri presso il nostro amico Imbriani, che mi ha incaricato di recare ai colleghi di ogni parte il suo affettuoso saluto, non potei assistere alla discussione della legge che sposta la data della festa nazionale. Ma poichè nella seduta di ieri fu annunciato che l'estrema sinistra si sarebbe astenuta dal voto su quella legge, e poichè anch'io mi onoro di far parte di questo settore della Camera, debbo dichiarare che, se fossi stato presente, avrei votato contro la legge: perchè credo che l'Italia da anni stia gustando troppo poco i benefici recati dall'adempimento del suo sogno secolare, e li stia pagando a troppo caro prezzo, e che lo Statuto abbia avuto troppi strappi, perchè non torni oggi in malinconia il rinfrescare la memoria del giorno che esso apparve primamente, fresco ed intero, alle speranze italiane. E appunto perchè questo anniversario passa in mezzo a troppe delusioni italiane, non avrei creduto e non credo che valga la pena di interrompere, per una discussione come questa, quel poco lavoro utile che può fare ancora la Camera italiana. (*Commenti*).

Presidente. Sarà fatta menzione di questa sua dichiarazione nel processo verbale della seduta d'oggi.

Opzioni.

Presidente. Dall'onorevole Guido Baccelli mi è pervenuta la seguente lettera:

« In ossequio alla legge, offro le mie dimissioni da professore universitario ed opto per la deputazione politica. Prego V. E. di accogliere i miei sentimenti di altissimo affettuoso ossequio.

« Roma, 14 febbraio 1898.

« Guido Baccelli. »

L'onorevole Fusinato mi scrive:

« Roma, 14 febbraio 1898.

« Signor presidente,

« Mi onoro di partecipare all'E. V. che, in seguito al sorteggio di venerdì 11 feb-

braio, obbedendo alla legge, rinuncio all'impiego di professore ordinario nella Università di Torino, optando per l'ufficio di deputato.

« Con ossequio, di V. E.

« Dev.mo obbl.mo

« Guido Fusinato. »

Queste dichiarazioni saranno comunicate al ministro dell'istruzione pubblica.

Dimissioni del deputato De Caro.

Presidente. Dall'onorevole De Caro mi è pervenuta la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Le piaccia accogliere e fare accogliere all'Assemblea le mie dimissioni, a motivo di salute, di rappresentante il collegio di Benevento.

« Perchè il collegio non sia mancante della sua legittima rappresentanza, prego l'E. V. di dispensarmi dalla consueta gentilezza di un congedo più o meno lungo, che io non potrei accettare.

« Benevento, 14 febbraio 1898.

« Dell'E. V.

« Dev.mo

« Pietro De Caro. »

Uniformandomi a questa dichiarazione, metto a partito le dimissioni dell'onorevole De Caro da deputato di Benevento.

(*La Camera ne prende atto*).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Valle Gregorio, di giorni 3; Marcora, di 15; Della Rocca, di 8; Poggi, di 3; Pullè, di 3. Per motivi di salute, gli onorevoli: Roselli, di giorni 3; Tinozzi, di 60.

Se non sorgono obiezioni, questi congedi s'intenderanno conceduti.

(*Sono conceduti*).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Marazzi Fortunato all'onorevole ministro dei lavori pub-

blici. Faccio osservare però che vi sono altre due interrogazioni, quelle degli onorevoli Cremonesi e Pavia, che si riferiscono al medesimo argomento.

Marazzi. Signor presidente, siamo d'accordo con l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici di rimandare la mia interrogazione al giorno in cui si svolgerà quella dell'onorevole Cremonesi.

Presidente. Acconsento l'onorevole sotto-segretario di Stato?

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.* Acconsento.

Presidente. Allora viene l'interrogazione dell'onorevole Rossi al ministro dei lavori pubblici « sulle cause del ritardo deplorabile pel quale resta ancora incompleta la strada provinciale (prima serie, n. 19) Alimena-Calascibetta nel tratto dal fiume Salso al torrente Macello, e se intenda provvedere urgentemente. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.* Sta in fatto che una parte della strada provinciale da Alimena a Calascibetta, per un tratto di circa 10 chilometri, non è ancora costruita. I lavori erano stati assunti fino dal luglio 1886 da un'impresa la quale più tardi cedette i propri diritti e l'incarico della costruzione di quel tronco ad altra impresa, e ciò nel 1888. I lavori vennero poi sospesi, perchè, essendo la strada tracciata sopra un terreno poco solido, minacciavano continue frane che l'avrebbero resa continuamente pericolosa. Per ovviare a questi inconvenienti, venne fatto un progetto di consolidamento il quale avrebbe importato una spesa di oltre 210 mila lire, spesa tanto eccessiva che parve più opportuno mutare addirittura il tracciato cercando un terreno più consistente ed una linea meno minacciata dalle frane.

Un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data del gennaio 1894, ha indicato quale nuovo indirizzo avrebbe dovuto avere il progetto.

E tale progetto fu posto allo studio e lo ufficio del genio civile ne aveva già completati i lavori di campagna nel luglio dello scorso anno. Più tardi furono fatte sollecitazioni affinché quel progetto, senza indugio, fosse completato. Ciò che più conforta si è, che esistono in bilancio i fondi necessari per quest'opera. L'ufficio del Genio civile, troppo

occupato in altri progetti, non ha potuto ancora adempiere l'incarico avuto dal Ministero; perciò venne, con disposizione recentissima, dato ordine che un ingegnere ed un aiutante si recassero sul luogo per potere con la massima sollecitudine soddisfare il desiderio che la strada sia costruita ed appagare così anche le domande, che furono fatte dall'onorevole interrogante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi.

Rossi. Io potrei dichiararmi contento della risposta datami dall'onorevole sotto-segretario di Stato, inquantochè da essa traspare il vivo interessamento, la sollecitudine, con cui si pensa di riparare ora a questo danno gravissimo, che quelle popolazioni lamentano da cinque anni, da quando cioè rimase interrotta la costruzione di quella strada. Ma, dopo la dura e dolorosa esperienza, la quale ci ha mostrato che per ben diciotto anni, da che cioè si cominciò quella costruzione, essa ancora rimane sospesa; e che dopo gli ultimi lavori fatti, che rimontano a cinque anni addietro, si è indugiato tanto ad indurre gli ingegneri del Genio civile di Caltanissetta a fare gli studi necessari; posso temere che qualche altra remora sopravvenisse, e quindi io, come le popolazioni di quelle contrade, aspetteremo a dichiararci soddisfatti, quando vedremo realmente data esecuzione ai lavori da tanto tempo desiderati.

Si tratta di una strada di prima importanza, lo tenga ben presente l'onorevole sotto-segretario di Stato, di una strada che dà sbocco, per quella popolazione, alla più prossima stazione ferroviaria.

In Sicilia le condizioni di viabilità sono deplorabili in molte Provincie, quindi maggiori difficoltà allo svolgimento delle industrie e del commercio ed una ragione di più, aggiunta alla crisi, per accrescerne la miseria.

Sarebbe quindi urgente che siffatto lavoro fosse al più presto cominciato per dar pane a tanti operai.

In Alimena, come in tutti i Comuni agricoli, c'è molta miseria; la distruzione dei vigneti lascia tante braccia senza lavoro, e con raccapriccio devo dire che in qualche Comune, da più settimane, alcuni non si cibano che di erbe per mancanza di pane, cioè per mancanza di lavoro; poichè ai lavoratori il pane non può venire che col lavoro. Eppure in Alimena il la-

voro non avrebbe dovuto mancare, poichè i fondi in bilancio vi sono, come l'onorevole sottosegretario ha fatto rilevare, e vi sono da cinque anni. Ma in tutto questo tempo non si è saputo provvedere per negligenza di persone, che io oggi non voglio indicare perchè non intendo cercare con recriminazioni postume la responsabilità di chicchessia.

Mi auguro vivamente che il Governo tenga fermo alle dichiarazioni fatte, dando all'ingegnere, che espressamente manda sul luogo, le istruzioni necessarie perchè con la massima urgenza sia completato il progetto affinché presto siano cominciati i lavori.

E pensi che da questa costruzione, oltre al pane, che sarà dato a molti operai, che lo aspettano ansiosamente, ne verrà uno sviluppo industriale importante, poichè questa strada sarà anche lo sbocco di una miniera di salgemma purissimo, che è forse il migliore dell'Isola, miniera dalla quale ora è impossibile trarre alcun vantaggio per mancanza assoluta di viabilità.

Dunque impellenti e gravissime sono le ragioni che mi fanno vivamente pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici di spiegare la massima sollecitudine e quella energia che dobbiamo deplorare sia mancata in passato.

Presidente. Ora c'è un'altra interrogazione dell'onorevole Rossi, diretta pure al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se, in vista della necessità ed urgenza di riparare al danno gravissimo che deriva dall'abbandono in cui trovansi la costruzione della strada di S. Mauro Castelverde, intenda provvedere perchè sia corrisposta la quota di concorso dovuta dallo Stato in osservanza alla legge ed agli impegni assunti verso detto Comune e la provincia di Palermo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Vendramini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. È nota anche al ministro dei lavori pubblici l'importanza della strada di S. Mauro Castelverde, strada che ha carattere esclusivamente comunale. La provincia di Palermo si è vivamente interessata perchè la costruzione di quella strada abbia luogo, ed essendo preveduta una spesa di lire 600 mila, fin dal 1883, aveva deliberato di contribuire con la somma di lire 350 mila, ben sapendo che il Comune non avrebbe potuto concorrere con più di lire 100 mila, e confidando che il Go-

verno avrebbe corrisposto un sussidio di altre lire 150 mila. Venne in questo senso anche stretta una convenzione e, mentre se ne domandava la ratifica al Ministero dei lavori pubblici, questi osservò che, non essendosi costituito il fondo speciale prescritto dalla legge 30 agosto 1868 sulle strade obbligatorie, non sarebbe stato possibile di condizionare la concessione al contributo di lire 150 mila da parte dello Stato, mentre il Comune ne avrebbe contribuite 100 mila e la provincia di Palermo 350 mila.

Un'altra questione involgeva la convenzione ora accennata, e cioè, se il sussidio governativo avesse dovuto limitarsi, per la legge del 1868, ad un quarto delle lire 100 mila che venivano sborsate dal Comune, oppure a un quarto delle 600 mila che rappresentavano il costo dell'intera strada. E le insistenze fatte dagli interessati, e l'invito avuto dal Commissario civile per la Sicilia due anni or sono, e anche le sollecitazioni giustissime pervenute dal Ministero dell'interno avevano consigliato di risolvere la questione con un apposito progetto di legge, in quanto che una semplice interpretazione pareva fosse pericolosa, potendo dar motivo ad altri Comuni di invocare provvedimenti consimili, che avrebbero esposta l'amministrazione a spese eccessive.

Così stavano le cose quando, recentemente, la provincia di Palermo spedì al Ministero dei lavori pubblici un memoriale per dimostrare non solo l'obbligo del Governo di contribuire per un quarto della spesa, assunto ben sostenibile di fronte alle disposizioni della legge 30 agosto 1868, ma ancora che tale contributo dovrebbe arrivare a un quarto della spesa complessiva, e cioè a lire 150 mila.

Il ministro dei lavori pubblici ha creduto di rassegnare al Consiglio di Stato questo memoriale, e si augura che l'Alto Consesso dia parere favorevole nel senso desiderato dal comune di S. Mauro Castelverde, di modo che, ottenuto un concorso corrispondente a quello che si attendeva dal Governo, la costruzione della strada possa farsi completa e così venga soddisfatto il voto di coloro che s'interessano ad avere anche questa importante linea di comunicazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi.

Rossi. Il comune di San Mauro Castelverde,

che mi onoro di rappresentare, è un altro di quelli della provincia di Palermo che, in fatto di viabilità, sono stati veramente sfortunati. Con sforzi immensi, sobbarcandosi i proprietari e tutti i contribuenti ad un aumento eccessivo della sovrainposta, per affrettare le costruzioni stradali, dopo venti anni di studi, di lavori e di insistenze, è arrivato quel Comune a veder costruita parte della sua strada.

Questa costruzione si è fatta in esecuzione della legge del 1868, per la quale lo Stato si obbligava alla contribuzione di un quarto della spesa effettiva, necessaria alla costruzione stradale, rimanendo gli altri tre quarti a carico del Comune. Di fronte ad una spesa preventivata in 600 mila lire, il Comune si trovava nella impossibilità assoluta di sopportare la spesa di 450 mila lire.

Ma, vista la necessità imperiosa di quella costruzione stradale, perchè, oltre il bisogno del traffico e dello sviluppo agricolo e industriale che doveva darsi a quel Comune, c'era anche la necessità di metterlo in rapporto diretto col consorzio umano, perchè esso resta segregato in un angolo della provincia, e anche per motivi di pubblica sicurezza, si sono impegnati tutti i prefetti di ogni tempo, sin da quando era prefetto di Palermo il Bardessono, a quella costruzione.

Il Consiglio provinciale di Palermo considerò tanto la necessità di quella strada, che nominò una Commissione speciale, la quale si recò sul luogo e verificò che era assolutamente indispensabile venire in aiuto del Comune, e la Provincia, incoraggiata dal Governo, che la sospingeva a quella costruzione, deliberò di contribuirvi per tutto quanto il Comune non poteva fare con le sole sue forze.

Ed allora si stipulò un contratto in cui intervenne, come rappresentante del Governo, il prefetto del tempo, e si convenne che per quella costruzione il Governo avrebbe pagato 150 mila lire, 100 mila il Comune e 350 mila la Provincia: e così la costruzione è cominciata.

Quando le cose erano ad un certo punto il Governo, alle reiterate insistenze della Deputazione provinciale di Palermo e del comune di San Mauro, rispose che non era disposto a pagare ciò che, per forza di legge e per l'impegno assunto, doveva.

Venuto meno così il contributo governativo, la Deputazione provinciale sospese la costruzione e trascurò la manutenzione della parte costruita.

Ora, domando io, con quale criterio il Governo, di fronte ad una costruzione di così suprema necessità, è venuto a cercare un'interpretazione di legge che non ha fondamento? È qualche cosa, che io non so definire, che io non voglio qualificare qui per rispetto di tutti, ma che mette l'Amministrazione dello Stato in condizione di venir meno agli impegni assunti, di ribellarsi alla legge.

L'articolo 9 della legge del 1868, infatti, stabilisce il contributo dello Stato nel quinto della spesa effettiva delle opere da farsi, ed è nello spirito e nel concetto di quella legge che il sussidio dello Stato renda possibile la costruzione delle strade comunali obbligatorie, e quindi non ci può essere un'interpretazione diversa. Eppure si sono sollevati dei dubbi: si è detto che lo Stato doveva proporzionare la sua quota, non più al costo effettivo delle strade ma al contributo del Comune, deducendo quello che i terzi, la Provincia o qualche privato avessero potuto dare in aiuto al Comune.

Con questa interpretazione brutale si verrebbe alla conseguenza che la Provincia non sussidierebbe il Comune, ma sussidierebbe lo Stato, ciò che è assolutamente assurdo ed inconcepibile.

Ed io ritengo che chi ha a cuore di avviare le cose per la via giusta ed onesta respingerà siffatta interpretazione.

Io, francamente, mi auguravo che l'onorevole ministro (non faccio appunto a nessuno e tanto meno agli attuali ministri che appena da due mesi sono a quel posto), letto il rapporto della Deputazione provinciale di Palermo del 29 settembre 1897, avrebbe senza altro provveduto. Perchè andare chiedendo pareri al Consiglio di Stato, quando la legge è chiarissima, quando gli impegni assunti sono chiari, e basta leggerli per dare ad essi esecuzione?

Qualunque sia per essere il parere del Consiglio di Stato, che io mi auguro favorevole, certo è che lo Stato non può venir meno agli impegni che assunse, e che la legge deve essere rispettata. Già la quota di concorso fu riconosciuta nella misura del quarto della spesa effettiva allorquando nel 1878 lo Stato pagò al Comune il quarto di lire 9,000,

ammontare della spesa del 1° chilometro, ciò che risulta dall'elenco dell'anno '78 dal Ministero presentato alla Camera; e si noti che la strada fu sempre compresa nell'elenco delle obbligatorie.

Nè è esatto dire che il fondo speciale non fu prestato, perchè le tasse tutte si imposero, e se non fu continuata la prestazione d'opera, ciò avvenne perchè per disposizioni superiori fu compensata con un ingente aumento della sovrimposta. Il Governo tutto seppe, a tutto consenti, lasciò costruire, è giusto che ora paghi la sua quota. Del resto, perchè usare un trattamento diverso di quello usato in casi identici nelle provincie di Perugia, di Parma e di Messina?

Confido che l'opera dell'attuale ministro risolverà finalmente in modo favorevole questa annosa e dolorosa questione.

Presidente. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Cimati e Compans.

Sono presenti?

(Non sono presenti).

Allora s'intende decaduta.

È la volta dell'interrogazione dell'onorevole Triepi al ministro dell'interno « sulle ragioni che lo hanno indotto a non accogliere il parere emesso a Sezioni unite dal Consiglio di Stato in ordine alla organizzazione del nuovo corpo di pubblica sicurezza in Roma. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Anzitutto devo rettificare l'affermazione dell'onorevole Triepi, che il ministro non abbia accolto il parere emesso dal Consiglio di Stato. Quel parere era di approvazione, salvo alcune modificazioni, per le quali, come è naturale, il Consiglio di Stato se ne rimetteva al Ministero; il quale, udito il Consiglio dei ministri, ha emesso il decreto a cui è unito il parere del Consiglio di Stato.

Poi se, analiticamente, l'onorevole Triepi, in altra sede che non sia questa, vuol vedere le modificazioni del Consiglio di Stato, che il Ministero ha accolto, potrà persuadersi che le ha accettate quasi tutte, pochissime eccettuate.

Non è qui luogo ora per questa discussione, ma resta accertato che il Ministero è stato ossequente alle osservazioni del Con-

siglio di Stato, a che questo approvò il regolamento.

Presidente. L'onorevole Triepi ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Triepi. L'impressione che mi ha fatto la risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato è questa: che egli vuole sfuggire alla questione da me sollevata. Infatti egli mi vuol rimandare ad una sede più opportuna; ed io potrei contentarlo, anzi sino da questo momento gli dico, che la sede più opportuna la troveremo.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ma vuole che discutiamo i regolamenti qui alla Camera?

Triepi. Come mai, Ella, che è sempre calmissimo, perde la calma per questa interrogazione? È la prima volta che Ella interrompe un interrogante.

Dunque il signor sotto-segretario di Stato dice prima di tutto: avevamo il dovere di consultare il Consiglio di Stato, e lo abbiamo fatto. Lo so; ma certo è che il Consiglio di Stato fu interrogato una prima volta a sezione semplice, una seconda volta a sezioni riunite.

Io non nego che sia stato interrogato; ma nego, e contraddico a ciò che ha detto l'onorevole signor sotto-segretario, che il parere del Consiglio di Stato sia stato seguito. Anzi ho l'onore di dirgli che nella massima parte delle disposizioni, e delle disposizioni principali, il parere del Consiglio di Stato non è stato seguito.

Siccome l'onorevole signor segretario naturalmente ad una mia affermazione contrapporrebbe una negativa, e tra la mia affermazione e la sua negativa la Camera sarebbe imbarazzata a dire chi dei due abbia ragione, io sono disposto a mettere sotto gli occhi suoi tutte le pubblicazioni, che in argomento sono state fatte. Consiglieri di Stato di una autorità, non solo riconosciuta da tutti ma riconosciuta dallo stesso Ministero, perchè sono stati messi da lui a capo di amministrazioni importantissime, autorità che si chiamano il commendatore Beltrani-Scalia, direttore generale delle carceri, il commendatore Astengo già funzionario del Ministero dell'interno ed oggi membro del Consiglio di Stato, hanno fatto delle pubblicazioni in cui hanno censurato l'opera del Governo, che si è allontanato dal parere del Consiglio di Stato.

Di Rudini, *presidente del Consiglio*. Ed ha fatto benissimo.

Triepi. Se ha fatto benissimo lo vedremo e lo discuteremo, onorevole presidente del Consiglio. Io intendo soltanto di mettere la questione nei suoi termini precisi.

E sono questi: c'è stato un parere del Consiglio di Stato, che in gran parte delle sue disposizioni voi non avete seguito. Avete il diritto di farlo? Sì, certamente; ma nessuno negherà alla Camera e nemmeno a me, ultimo fra i suoi membri, di discutere le ragioni per cui voi siete venuti in un parere opposto a quello del Consiglio di Stato.

L'onorevole sotto-segretario per l'interno passa ad una seconda serie di argomenti e dice: ma in sostanza tutte le principali disposizioni, o meglio le principali osservazioni fatte dal Consiglio di Stato le abbiamo seguite. Io credo di no, perchè uno dei due senatori da me citati, dice appunto che il parere del Consiglio di Stato era tale che il regolamento ministeriale non si poteva più reggere in gambe, ed avrebbe dovuto essere rifatto completamente.

Vede adunque l'onorevole Arcoleo che non sono soltanto le disposizioni secondarie che il Ministero non ha seguite. E d'altronde io ne so alcuna di queste disposizioni. Per esempio, il Consiglio di Stato vi aveva suggerito di non mettere il corpo delle guardie a disposizione del prefetto, ma di porlo direttamente alla dipendenza del ministro o del direttore generale della pubblica sicurezza. Non è di poca importanza questa disposizione, intorno alla quale non mi soffermo, perchè vi ritorneremo in altra sede. Ma pretendete sul serio che questo Corpo di pubblica sicurezza funzioni bene quando lo mettete solamente alla dipendenza del prefetto il quale ha, per la legge comunale e provinciale, tante altre attribuzioni?

Un'altra osservazione del Consiglio di Stato si riferisce alla scelta dei funzionari.

Voi li andate racimolando di qua e di là; ma non sarebbe meglio assumere in servizio quelli che già hanno dato prova di saper camminar bene per la loro via, di saper reggere gli uffici che loro affidate?

Il Consiglio di Stato vi dice altresì che voi fate una confusione pericolosa fra le attribuzioni del segretario generale, che ora create, e quelle del prefetto; e neppure di questa osservazione vi siete curati.

Presidente. Ma, onorevole Triepi, non si può, con una semplice interrogazione, provocare una discussione di questo genere!

Triepi. Perdoni, onorevole presidente: l'argomento merita di essere svolto. E d'altronde io non faccio discussione; accenno semplicemente gli argomenti, riservandomi di trattarli in altra occasione.

Nondimeno, poichè Ella mi prega di affrettare, verrò alla parte più importante di quello che volevo dire e che discuteremo meglio a suo tempo, giacchè io intendo di portare qui i lagni di molti impiegati che si videro posposti ad altri che non hanno i meriti loro. Più tardi allargheremo la questione. Per ora mi restringerò soltanto all'affare del comandante delle guardie di pubblica sicurezza.

Il regolamento approvato dal Ministero, in difformità sempre, ma soprattutto in questa disposizione, del parere del Consiglio di Stato, sembra fatto tutto apposta per favorire una persona... (*Movimenti del presidente del Consiglio*) fatto certamente a vostra insaputa per le molte occupazioni che avete, per collocare in una posizione eccelsa e con un largo stipendio una data persona. Basta, per esempio, che io vi accenni soltanto l'articolo 9 di questo regolamento, dove è detto chi deve essere nominato ispettore comandante del Corpo.

L'articolo 9 dice: « L'ispettore comandante dev'essere un ex ufficiale effettivo dell'esercito. » Ora tutti intendono che, a capo di un Corpo il quale conta nientemeno che 1500 guardie, bisogna mettere una persona di vera autorità e che abbia dimostrato la sua competenza. Il Consiglio di Stato vi aveva suggerito di mettere a quel posto un individuo che avesse avuto per lo meno il grado di maggiore nell'esercito. Ma siccome la persona che voi avete in animo di mettere a capo...

Di Rudini, *presidente del Consiglio*. Questa è una vera insinuazione, egregio amico, perchè ancora non ci si è nemmeno pensato! È una vera insinuazione, ripeto, ed Ella non ha il diritto di calunniarci così. (*Benissimo! Bravo!*)

Triepi. Come Ella, signor presidente del Consiglio, non ha il diritto di dire che io calunnio.

Io porto qui, valendomi del mio diritto e della mia indipendenza, una questione che merita tutta l'attenzione della Camera. Se

mi sono ingannato, Ella mi correggerà: ma intanto non ha il diritto di smentirmi e di insultarmi. (*Rumori*).

Di Rudini, presidente del Consiglio. Lei è stato il primo a fare certe insinuazioni che io respingo.

Presidente. Non interrompano! Onorevole Triepi è ora che Ella concluda.

Triepi. Mi lasci dire, signor presidente, specialmente dopo il fatto personale creatomi dal presidente del Consiglio.

Presidente. Ma no: Ella ha riferito un fatto erroneo: e la smentita del presidente del Consiglio non può dar luogo a fatti personali.

Triepi. E vero o no che il Consiglio di Stato ha creduto opportuno che il comandante delle guardie dovesse essere almeno un maggiore dell'esercito?

Presidente. Onorevole Triepi, la invito ancora una volta a concludere, perchè, trattandosi di una interrogazione, non posso lasciarla continuare. (*Conversazioni — Rumori*).

Triepi. Col vostro regolamento voi, invece, dite che deve essere un ex-ufficiale effettivo dell'esercito.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ma sì; può essere anche un colonnello; anzi, se vuol saperlo, sarà proprio un colonnello dei carabinieri.

Triepi. Io posso essere anche soddisfatto di questa dichiarazione.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Anche prima doveva dichiararsi soddisfatto!

Triepi. Io prendo atto della sua risposta. Ma Ella deve ammettere che, fino a questo punto, certe disposizioni stabilite nel regolamento, pareva che non si potessero altrimenti spiegare se non colla ipotesi la cui eco ho creduto bene portare qui dentro.

Dirò anzi di più; e qui mi rivolgo specialmente all'onorevole Luzzatti. Ogni anno siamo annoiati dall'annunzio che il carico delle pensioni cresce sempre. Orbene: nell'articolo 45 del regolamento fatto dal Ministero si inserì questa disposizione: che la pensione si ha dopo 25 anni di servizio, computando però gli anni di servizio prestati in altre amministrazioni.

E anche per questo si suppose (adesso si dice di no, e va bene) che ciò si fosse fatto perchè la persona destinata a quell'ufficio aveva da far valere dodici o quindici anni di servizio prestato in altra amministrazione.

Presidente Ma, onorevole Triepi, non faccia supposizioni che possono essere gratuite!

Triepi. Gratuite niente affatto, onorevole presidente! Si tratta di un regolamento pubblicato! Il presidente del Consiglio doveva protestare prima; quando, cioè, furono fatte pubblicazioni da parte di autorevoli consiglieri di Stato e di senatori del Regno.

Presidente. Va bene, onorevole Triepi; ma questo, ripeto, non può dare a Lei diritto a fare supposizioni che possono essere infondate e perciò ingiuriose.

Triepi. Chi aveva il dovere di smentirle, doveva farlo prima.

Una voce. Dove? Sui giornali?

Presidente. La sua interrogazione è esaurita.

Triepi. Però, siccome intendo che la questione non finisca qui, dichiaro fino da questo momento che converto la mia interrogazione in interpellanza, per provare all'onorevole presidente del Consiglio che non ho affermato cose azzardate, ma ho parlato in piena coscienza, e dopo autorevoli pubblicazioni di autorevoli senatori.

Presidentè. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Prima di tutto mi permetto di fare una dichiarazione all'onorevole Triepi; ed è che intorno al nome del comandante del corpo non si è ancora discusso, nè si è presa alcuna deliberazione. A proposito del comandante, una sola cosa ho fatto: e non so se sia presente l'onorevole Afan De Rivera, il quale potrebbe confermare la mia asserzione. Quando era ancora ministro della guerra il generale Pelloux, molto prima, cioè, che l'onorevole Triepi avesse presentata la sua interrogazione, mi rivolsi al generale Pelloux pregandolo di indicarmi qualcuno dei colonnelli dei carabinieri che potesse essere adatto al comando del nuovo corpo di polizia in Roma. E questo basti a persuadere l'onorevole Triepi che tutto quello che egli ha detto è assolutamente infondato, e che le voci che egli ha raccolte (poichè egli non è capace di inventarle) sono caluniose, assolutamente caluniose, vilissime insinuazioni che disprezzo e respingo con tutta la forza dell'animo mio. (*Bravo! Bene!*)

L'onorevole Triepi dice: voi dovevate smentirle. Ma vuole l'onorevole Triepi che io faccia smentire tutti i pettegolezzi che cor-

rono per le gazzette! (*Bravo!*) Io li disprezzo, o non me ne curo.

Quanto poi all'essermi discostato dal parere del Consiglio di Stato, quando l'onorevole Tripepi vorrà, faremo questa discussione. A me rincresce di non essermi trovato d'accordo, in quanto all'ordinamento della pubblica sicurezza in Roma, col mio carissimo amico Martino Beltrani-Scalia. Ma la responsabilità è mia; e dal momento che la Camera mi ha dato certe facoltà, debbo esercitarle secondo il sentimento mio e non secondo quello degli altri. Io ho un'alta responsabilità: quella di organizzare in Roma un servizio di polizia che sia più stimato e più stimabile di quello che forse non sia nel momento presente. (*Rumori nella tribuna della stampa*).

Presidente. Invito la tribuna della stampa a fare silenzio e a non interrompere.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ora io, volendo raggiungere questo ideale, debbo agire secondo il sentimento e l'esperienza mia. Io rispetto molto l'opinione dei senatori Beltrani-Scalia e Astengo. Ma io ho la mia esperienza personale in fatto di pubblica sicurezza, perchè non è la prima volta che me ne occupo. Io mi onoro di aver servito il mio paese come prefetto, e in Province importantissime. Ho quindi la mia esperienza in fatto di servizio di pubblica sicurezza: e credo che la mia opinione valga per lo meno quella degli onorevoli Astengo e Beltrani-Scalia. (*Commenti*).

Tripepi. Domando di parlare per fatto personale.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tripepi. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle sue spiegazioni, che accetto interamente: e fin da questo momento dichiaro che le mie parole e la discussione che faremo in altra occasione prescindano dalle persone, appunto perchè prendo atto delle spiegazioni dell'onorevole presidente del Consiglio per le quali sono escluse quelle interpretazioni che prima parevano fondate.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ella mi conosce troppo, per potere anche lontanamente supporre queste cose.

Tripepi. Tuttavia, in contraddizione di quanto diceva testè l'onorevole presidente del Consiglio, io mi permetto di osservare obiettivamente che il regolamento generale di pubblica sicurezza e le istruzioni che sono state

emanate per la riorganizzazione di questo corpo, non varranno a dare a Roma un servizio di pubblica sicurezza migliore di quello che abbiamo. (*Interruzioni*).

Una voce. Questa è una sua opinione.

Presidente. Così sono esauriti i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni.

Rinnovamento di votazione.

Presidente. L'ordine del giorno reca: rinnovamento della votazione a scrutinio segreto intorno al disegno di legge: modificazione alla data della festa nazionale per il 1898.

Si proceda alla chiama.

Costa Alessandro, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Atan de Rivera — Aguglia — Ambrosoli — Amore — Arcoletto — Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bacci — Balenzano — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Bocchialini — Bonfigli — Bonacci — Bonin — Borsarelli — Boselli — Branca — Brenciaglia — Brin — Brunetti Gaetano — Brunialti — Brunicardi.

Caldesi — Campus-Serra — Cantalamessa — Capozzi — Cappelli — Carboni-Boj — Carmine — Casabini — Casciani — Cavaignari — Cavalli — Cavallotti — Chiapusso — Chimirri — Chindamo — Cimorelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colarusso — Coletti — Colombo Giuseppe — Colombo-Quattrofrati — Colosimo — Coppino — Corsi — Cortese — Costa Alessandro — Cottafavi — Curioni.

D'Áliffe — Dal Verme — Danieli — D'Annunzio — De Belli — De Cesare — De Martino — De Nava — De Nicolò — De Nobili — De Prisco — De Renzis — De Salvio — Di Belgioioso — Di Frasso-Dentice — Di Rudini Antonio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Terranova — Di Trabia — Donati.

Facta — Fani — Farina Emilio — Fazi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Finardi — Fortis — Fracassi — Frascara Giuseppe — Frola — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gagliardi — Galimberti — Gallini — Gallo — Ghigi — Ghillini — Giacomini — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovanelli — Giunti — Giusso — Gorio — Grossi.

Lacava — Laudisi — Leonetti — Lochis — Lorenzini — Lucchini Luigi — Lucernari — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Magliani — Majorana Angelo — Majorana Giuseppe — Mancini — Marazzi Fortunato — Mariotti — Marsengo-Bastia — Mascia — Materi — Matteucci — Maurigi — Mauro — Maury — Mazziotti — Melli — Menafooglio — Merello — Mestica — Mezzanotte — Michelozzi — Mocenni — Monti Guarnieri — Morando Giacomo — Murmura.

Nasi.

Orsini-Baroni.

Paganini — Pala — Palumbo — Panattoni — Panzacchi — Papadopoli — Pavia — Pavoncelli — Perrotta — Piccolo-Cupani — Pini — Piola — Piovene — Pipitone — Pizzorno — Podestà — Prinetti.

Quintieri.

Raccuini — Radice — Randaccio — Rasponi — Riccio Vincenzo — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo Valentino — Romanin-Jacur — Rossi — Rossi Milano — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Sacconi — Sanfilippo — Sanseverino — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella — Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Semeraro — Senise — Serralunga — Sili — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Soulier — Spada — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tarantini — Tecchio — Testasecca — Torlonia Leopoldo — Tornielli — Torraca — Trincherà — Tripepi.

Vaccaro — Vagliasindi — Valli Eugenio — Vendramini — Vetroni — Vianello — Vischi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zanardelli — Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Berio — Bertesi — Biscaretti — Bonardi — Bonvicino — Bracci — Brunetti Eugenio. Caetani — Calleri Enrico — Calvi — Capoduro — Civelli — Coffari.

D'Ayala-Valva — De Asarta — De Cristoforis — Della Rocca — De Riseis Giuseppe — Di Bagnasco.

Farinet — Fasce.

Gabba — Greppi — Grippa.

Imperiale.

Marcora — Medici — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo.

Orlando

Palberti — Pastore — Pinchia — Poggi

— Pullè.

Raggio.

Salandra — Salvo — Sola — Sormani.

Talamo — Tiepolo — Tozzi.

Valle Gregorio.

Sono ammalati:

Chinaglia — Callaini — Calleri Giacomo.

Daneo — De Amicis — Di Broglio — Di

Lorenzo.

Fortunato.

Giuliani.

Imbriani-Poerio.

Lazzaro — Lugli.

Macola — Marescalchi Alfonso — Meardi

— Morandi Luigi.

Penna.

Ridolfi — Roselli.

Sineo.

Tinozzi — Tizzoni — Toaldi.

Sono assenti per ufficio pubblico:

Credaro.

Sono in missione:

Carcano.

Franchetti.

Martini.

Nocito.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Zeppa a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

Zeppa. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: « Stanziamenti in bilancio relativi alla spesa per il risanamento della città di Napoli. »

Del pari mi onoro di presentare alla Camera la relazione circa il disegno di legge: « Assegnazione di lire 40,000 per le spese della Commissione di ispezione straordinaria agl'Istituti di emissione da inseriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98

mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute. »

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: elezione contestata del collegio di Tropea (eletto Gagliardi).

Le conclusioni della Giunta per le elezioni sono le seguenti:

« Riassumendo, quindi, la vostra Giunta unanime vi propone:

« 1° L'annullamento dell'elezione del Collegio di Tropea;

« 2° L'invio degli atti all'autorità giudiziaria ».

La discussione è aperta. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la prima parte delle conclusioni della Giunta, cioè l'annullamento dell'elezione del collegio di Tropea.

(*È approvato*).

Dichiaro quindi vacante il collegio di Tropea.

Ora metto a partito l'altra proposta della Giunta medesima che concerne l'invio degli atti all'autorità giudiziaria.

(*È approvata*).

Presentazione di un disegno di legge.

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera una nota di variazioni per approvazione di maggiori assegnamenti e diminuzioni di stanziamenti per alcuni capitoli dello Stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98.

Chieggo che, per ragione di materia, questo disegno di legge sia inviato alla Commissione del bilancio.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro propone che sia de-

ferito all'esame della Giunta generale del bilancio.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge per l'istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge per l'istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale.

L'onorevole ministro, accetta che la discussione si apra intorno al disegno della Commissione?

Luzzatti, ministro del tesoro. Accetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

Bertolini. Onorevoli colleghi, la decisa mia opposizione alla istituzione di una Cassa di Stato per l'esercizio del credito locale non è nuova. Allorchè si discusse della unificazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni delle Isole, accennai le gravi obiezioni che la proposta Cassa sollevava, ed affinchè non si pregiudicasse in alcun modo una questione di tanta importanza, conclusi perchè si fornissero altrimenti i capitali che si dichiaravano urgentemente necessari per quelle Provincie e per quei Comuni. Quando si discusse nella scorsa estate il disegno di legge per la sistemazione dei prestiti del Comune di Roma, voi mi avete consentito un più largo esame della questione. Ed anche allora conclusi perchè alla speciale sistemazione del debito comunale di Roma si provvedesse con altri mezzi che non fossero l'emissione di cartelle fatta provvisoriamente dalla Cassa dei depositi e prestiti in luogo e vece della istituenda Cassa di credito comunale e provinciale, e dichiarai che avrei dato voto favorevole ad una sistemazione, la quale non avesse in alcun modo compromessa la questione che oggi si discute. In quelle due occasioni io lamentai che il ministro del Tesoro procedesse a parziali, anticipate applicazioni che, fatte per Provincie e Comuni posti in diverse parti d'Italia, menomavano la serenità dell'esame e la libertà del voto della Camera. Ed oggi, dopo che nella sua recente esposizione finanziaria il ministro ci

ha anche indicati i numerosi enti locali, a cui egli ha già preventivamente assentito o fatta sperare la conversione dei loro debiti, mi è dato di rinnovare la censura con maggiore asseveranza, e di deplorare, con ragione ancora più evidente, un sistema che è profondamente lesivo della indipendenza di giudizio necessaria alla sincerità ed alla efficacia della funzione parlamentare.

Le modificazioni apportate al primitivo disegno di legge per l'istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale nulla tolgono alla sua essenza di Cassa, delle cui obbligazioni lo Stato è responsabile. Questa garanzia dello Stato è il punto, nel quale la sottigliezza d'ingegno del ministro si è più intensamente esercitata, allo scopo di nascondere ciò che scaturiva da una logica inoppugnabile, ciò che costituiva e costituisce la più chiara realtà. Non solamente il disegno di legge, nelle sue varie edizioni, ben si guarda dall'accennare in qualsiasi modo alla responsabilità dello Stato, mentre essa pur forma il fondamento principale della proposta istituzione, ma le dichiarazioni fatte dal ministro nella relazione del dicembre 1896, e quelle che io provocai in questa Camera chiedendogli, senza tanti giri di parole: I titoli emessi dalla Cassa sono, sì o no, garantiti dallo Stato, — ebbene quelle dichiarazioni rappresentano un sviluppo di frasi ambigue, e rivelano l'imbarazzo in cui anche un uomo dotato di mirabile facondia, come l'onorevole Luzzatti, è costretto a dibattersi, quando non vuole riconoscere apertamente la verità delle cose. E l'ambiguità si riscontra anche nella relazione della Commissione, la quale evita studiosamente di parlare di garanzia dello Stato, e dichiara che si tratta soltanto di addossare allo Stato una gestione e di fare che lo Stato adoperi la sua influenza morale. Ed ultimo degli artifici, a cui ha fatto ricorso l'onorevole ministro, è forse la modificazione apportata all'articolo 1 del disegno di legge, col rinunciare cioè a costituire la nuova Cassa presso la Cassa dei depositi e prestiti? Ma che perciò? Forse che l'istituenda Cassa non avrà pur sempre (come Voi foste costretto ad ammettere) dietro di sé lo Stato? Forse che lo Stato non impegnerebbe il proprio credito, non assumerebbe una responsabilità, ponendo (secondo la vostra frase) il proprio credito a servizio del credito locale, così da mettere in

grado gli Enti amministrativi e consorziali di contrarre prestiti a quelle stesse condizioni a cui esso potrebbe contrarli?

La Cassa di credito comunale e provinciale potrà, come altre Casse di Stato, avere una gestione propria ed autonoma, ma una Cassa costituita dallo Stato, il cui ordinamento dipenderebbe dal ministro del Tesoro, la cui amministrazione sarebbe fatta da funzionari dello Stato, i cui prestiti sarebbero concessi per Decreto reale su proposta del ministro del Tesoro, i cui pagamenti sarebbero fatti dalle pubbliche Casse, i cui utili, fino alla costituzione del fondo di riserva, per un quinto e dopo per intero sarebbero devoluti al Tesoro dello Stato, le cui cartelle il Governo sarebbe autorizzato a riscattare, alle cui cartelle si applicherebbero tutte le disposizioni in vigore per i titoli del debito pubblico dello Stato, delle cui cartelle gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio, le Opere pie sarebbero autorizzate a far uso per tutti gli investimenti, le operazioni, gli impieghi per cui sono autorizzate a valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato (e già oggi nella situazione degli Istituti di emissione quelle cartelle figurano fra i titoli garantiti dallo Stato); ebbene una Cassa così costituita e disciplinata è una Cassa, della quale lo Stato risponde. E poichè in materia di credito la chiarezza, la rimozione di ogni dubbio anche più lontano rappresentano un aumento di valore, non so davvero spiegare come, per un vano tentativo di far apparire meno grave di quello che sia in realtà l'approvazione delle vostre proposte, Voi non sfruttiate almeno intero il beneficio di questa garanzia dello Stato, che io ritengo esiziale prestare, e non la iscrivate esplicitamente nel testo della legge.

Alla istituzione di una Cassa di credito, la quale con la garanzia e con la responsabilità dello Stato abbia ad assumere tutti i debiti presenti e futuri delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, ciò che si è fatto all'estero in materia di credito locale non offre conforto alcuno. Ed io lungamente dimostrai che, contrariamente alle asserzioni della relazione ministeriale, l'azione dello Stato in altri paesi si è per lo più limitata a favorire la fondazione di particolari Istituti privati aventi per iscopo di concedere prestiti agli Enti locali o ad eccitare ed autorizzare Istituti sorti per

altri scopi ad assumere anche quel servizio, e che, quando invece lo Stato è intervenuto a concedere direttamente prestiti alle amministrazioni locali, lo ha fatto per metterle in grado di compiere determinate opere pubbliche, destinandovi somme preventivamente limitate e rifuggendo soprattutto dal disegno di fornire tutte o la maggior parte delle somme che quelle amministrazioni abbiano dovuto o debbano mutuare. Esposi come in Francia il *Crédit foncier*, i cui prestiti locali superano mille trecento milioni, sia una società di speculazione privata, e come le due Casse di Stato, le quali erano state istituite per far prestiti locali, l'una per le strade e l'altra per le scuole, siano state entrambe soppresse appunto per gli inconvenienti a cui davano luogo. Dimostrai che nel Belgio la *Société de crédit communal* non ha alcuna qualifica o garanzia governativa, e che anzi nella sua costituzione si volle deliberatamente evitare qualsiasi cosa che potesse anche moralmente impegnare la responsabilità dello Stato; che in Germania, a parte i prestiti contratti direttamente a mezzo di obbligazioni dagli Enti locali, la maggior parte del credito locale è esercitata dalle Banche ipotecarie miste e per azioni, aventi carattere esclusivamente privato, e soltanto la minor parte è esercitata da quelle *Landeskreditkassen* che non hanno del resto alcuna garanzia governativa, ma soltanto quella della Provincia nella quale sono autorizzate a fare operazioni.

Quanto all'Inghilterra esposi, in base a documenti parlamentari, quali enormi perdite abbiano cagionato allo Scacchiere i prestiti fatti dallo Stato alle autorità locali per opere pubbliche; come l'esperienza abbia dimostrato che, dato il sistema dei prestiti di Stato, è impossibile trovare cautele tali da prevenire i cattivi prestiti; come, sebbene la massima parte delle opere pubbliche che in Italia sono fatte e pagate col danaro dello Stato siano in Inghilterra fatte e pagate col danaro delle autorità locali, pure i prestiti di Stato sopperirono soltanto ad una decima parte del debito locale; come per consenso di tutte le parti politiche si miri ormai a mantenere entro modesti confini il credito locale fatto dallo Stato.

L'onorevole ministro non contrappose dati o attestazioni diverse a quelle che io aveva addotte, ma si limitò a dichiarare che non si possono paragonare fra di loro delle isti-

tuzioni senza ridurle allo stesso denominatore. Questo è, per verità, un criterio che io sempre ho ritenuto di elementare necessità; ma è precisamente quello che egli avea disconosciuto, egli che voleva trarre conforto per la proposta Cassa da un'analogia, che non esiste, colle istituzioni degli altri paesi, e che non soltanto non le aveva ridotte allo stesso denominatore, ma avea inesattamente rappresentata la vera loro essenza.

La garanzia prestata dallo Stato ai debiti dei Corpi locali è una garanzia ingiusta e pericolosa. Ingiusta, perchè, se voi stesso, onorevole ministro, respingeste il concetto di fondare un Istituto di credito sulla mutualità e sulla solidarietà di tutti gli enti locali sovvenuti, dichiarando che tale mutualità e solidarietà sarebbero ingiuste, a maggior ragione è ingiusto fondarlo sulla responsabilità dello Stato, la quale, poichè (come voi lo scrivevate) lo Stato non è se non l'insieme delle Provincie e dei Comuni, si traduce nella solidarietà e mutualità non solo di tutte le Provincie e di tutti i Comuni sovvenuti dalla Cassa, ma di tutte le Provincie e di tutti i Comuni che a mezzo di altri sovventori provvedano ai propri bisogni di credito, e di tutti gli altri Comuni e Provincie che per loro fortuna possano non avere debiti.

Sono poi molteplici gli aspetti sotto i quali la garanzia prestata dallo Stato ad una Cassa di credito locale, deve ravvisarsi sommaramente pericolosa.

A questa Cassa mancherà di fatto quella libera scelta dei suoi obbligati, che è la prima ed essenziale condizione di ogni sano e ragionevole esercizio del credito. Al criterio della solvibilità si sostituirà ostensibilmente quello della formale eguaglianza di tutte le Provincie e di tutti i Comuni di fronte allo Stato. E questo criterio di formale eguaglianza, che darà un titolo per ottenere prestiti agli enti più oberati e peggio amministrati, coprirà altri criterî di ben più esiziale applicazione, quelli della politica parlamentare: la concessione di prestiti agli Enti locali, sarà, in mano del Governo, un mezzo per far pressione sui corpi elettorali, per creare clientele, per accaparrare voti, per neutralizzare opposizioni, per ungere d'olio (come disse Gladstone a questo proposito) le ruote dello Stato ed aumentare i favori che, a forza di tasse, si fanno ai contribuenti. E

non andrà scevra di gravi inconvenienti nemmeno la ingerenza del ministro del tesoro in quella liquidazione dei debiti locali caduti in sofferenza, in quelle trattative coi loro creditori, in quelle proposte di transazione, che formano oggetto delle disposizioni transitorie. Ed a raffigurarvi quegli inconvenienti io vorrei avere l'irruenta parola con cui, giorni sono, l'onorevole ministro dimostrava all'onorevole Alessio quali erano i danni, i pericoli gravissimi, che sarebbero da temersi, se anche, soltanto in parte, fosse affidata allo Stato la liquidazione delle smobilizzazioni degli Istituti di emissione.

L'influenza corruttrice della politica parlamentare tornerà tanto più dannosa nello spingere a larghe ed inconsiderate concessioni di prestiti, in quanto già per sé stessi i prestiti ai Corpi locali fatti, come si propone, con lunghi periodi di ammortamento, celano gravi pericoli. Infatti, si tratta di enti la cui sfera di azione e di capacità finanziaria è, più o meno, limitata, ma sempre ristretta rispetto al territorio ed alla popolazione, ed i quali possono pertanto andare soggetti a grandi mutamenti economici e non aver più in avvenire quelle entrate, di cui il prestito rappresenta puramente e semplicemente un prelevamento.

Questa possibile inconsistenza finanziaria futura dei corpi locali diventa tanto più pericolosa, in quanto, nel determinare le condizioni a cui i corpi locali possano ricorrere al credito, non si prenda alcuna cautela (come nessuna ne prendete voi) per assicurare che il periodo dell'ammortamento non superi il tempo pel quale dureranno o si manterranno proficue le opere per la cui esecuzione venga assunto il prestito; per impedire che rimanga a pagarsi una parte del debito dopo che i suoi effetti utili siano interamente cessati, e quella parte di debito rimasta insoluta rappresenti per l'ente locale un peso morto, tanto più grave, in quanto nello stesso tempo esso sarà probabilmente obbligato ad assumere nuovi impegni per far fronte a nuovi bisogni, a nuove esigenze.

A distruggere le varie preoccupazioni che si possono avere circa le future condizioni finanziarie dei corpi locali, non vale la considerazione che le delegazioni sulle sovrimposte offrono la garanzia del pagamento del debito a mezzo della più certa fra le contribuzioni reali.

Infatti, se le condizioni economiche di un ente locale avessero a grandemente scapitare, se le sue entrate avessero a subire una rilevante diminuzione, se, indipendentemente da ciò, le sue condizioni finanziarie dovessero diventare assai difficili, per effetto di cattiva amministrazione, di dilapidazioni, di esagerati ed improvvidi dispendi, ben scarso assegnamento potrebbe fare lo Stato sul pagamento delle delegazioni fondiari, quando, questo pagamento facendosi, avesse poi a mancare il denaro necessario per sopperire ai pubblici servizi. Evidentemente, come è sempre avvenuto in somiglianti casi, lo Stato si troverebbe costretto a rinunciare a tutto o a parte del suo credito: perchè esso non può lasciare che i pubblici servizi dell'amministrazione locale rimangano insoddisfatti; non può, per voler prendere per sé la maggior parte della sovrimposta, assumere la responsabilità che non siano illuminate le vie, o non siano pagati gli impiegati municipali, o non siano tenute aperte le scuole.

E queste preoccupazioni sono più gravi rispetto ai Consorzi di bonifica e di irrigazione, i cui canoni non costituiscono una seria garanzia se non nel caso che le opere siano finanziariamente riproducitive. E sotto questo essenziale riguardo voi non pensaste a limitare in alcun modo la inconsiderata larghezza del primitivo disegno di legge, e (come altra volta rilevai) nessun ammaestramento traendo dall'esperienza, nulla richiedete per assicurare quella riproducibilità finanziaria delle opere, la quale è cosa ben diversa e molte volte pur troppo disgiunta dalla loro utilità.

Quando, in definitiva, il creditore dei Corpi locali sia lo Stato, le proroghe e le remissioni, specialmente in un Governo parlamentare, sono fatali, l'esempio del non pagare diventa contagioso, la richiesta dei condoni si fa insistente e s'impone colla forza dei precedenti e con la pretesa all'uguaglianza di trattamento. Ed è tanto vero, che i crediti dello Stato verso le amministrazioni locali sono esposti ad inevitabili sofferenze, che udiste il ministro del tesoro, nella sua ultima esposizione finanziaria, rinnovando lamenti e rifacendo proposte che si riproducono con isterile monotonia nei nostri atti parlamentari, dichiarare che sopra 124 milioni di residui attivi del Tesoro ben 72 milioni sono costituiti da crediti verso Provincie e Comuni

che in meno di 10 anni tali residui attivi, i quali hanno affaticato ed affaticano il Tesoro, sono, non ostante le maggiori sollecitudini dell'amministrazione, aumentati da 42 a 72 milioni, e che la concessione di dilazioni e di notevoli riduzioni nella misura degli interessi è assolutamente necessaria.

Nel discorso dello scorso giugno io dimostrai con le cifre quale sia l'insegnamento che in proposito offre l'esperienza fatta dall'Inghilterra. E se colà a tanto si giunge, che non passa anno senza che il Parlamento abbia da deliberare la cancellazione di crediti locali di difficile esazione, quanto più frequenti e numerose non saranno le proroghe in un paese come il nostro, dove le condizioni dell'economia generale e quelle finanziarie dei Corpi locali sono disgraziatamente tanto diverse da quelle dell'Inghilterra, ed in cui invece sono incomparabilmente maggiori l'ingerenza della politica nell'amministrazione e l'inclinazione dello spirito pubblico a tutto attendere, a tutto implorare, a tutto mettere a carico dello Stato.

Ferrero di Cambiano. Ma tutto questo non è avvenuto con la Cassa depositi e prestiti.

Bertolini. Mi lasci dire. Già Ella fu sino dall'origine un deciso fautore della Cassa. Del resto molte furono le dilazioni ed i nuovi mutui che si dovettero concedere ai debitori della Cassa dei depositi e prestiti, e si fecero a tale scopo anche dei disegni di legge che io e Lei abbiamo dovuto votare.

Ma il pericolo del credito locale fatto da una Cassa garantita dallo Stato va rilevato nella sua più diretta relazione col credito dello Stato.

Sarà ristrettezza di mente, sarà che agli orizzonti della grande finanza non giunga la mia corta vista, ma, pur adattandomi a confessare tale inferiorità, non voglio tacere l'impressione penosa che desta in me il pensiero di 2 miliardi e più di debiti che in breve volgere di anni andranno ad aumentare il debito già colossale del nostro Stato.

Ho detto in pochi anni, poichè l'essere in futuro attribuita al Parlamento la determinazione annuale del limite massimo della emissione delle cartelle e la limitazione fin da oggi proposta per il prossimo triennio in 100 milioni, per quanto io mi sforzi di prenderle sul serio, non mi ispirano alcuna fiducia. Le pressioni e la

coalizione degli interessi locali forzeranno inevitabilmente la mano al Parlamento, caso mai che i successori dell'onorevole Luzzatti non si sentissero attratti a seguire l'esempio di lui che, mentre nel primitivo disegno di legge aveva divisato in 130 milioni il limite massimo della emissione di cartelle nel primo triennio, colla sistemazione dei debiti delle Isole e di Roma fece od impegnò una emissione di cartelle per oltre 160 milioni, e si trova già oggi ad avere impegnati anche gli altri 100 milioni, che dovrebbero bastare per il prossimo triennio. E conviene inoltre tener presente che ogni limitazione è resa vana dalla facoltà, data alla istituenda Cassa dall'articolo 16, di concedere prestiti agli enti locali sopra fondi offerti dalle Casse di risparmio, dai Monti di pietà e dalle Opere pie. Il che, mentre spingerà quegli Istituti a largheggiare senza pericolo diretto in una offerta di fondi, che saranno loro garantiti dallo Stato, lascerà il ministro del tesoro senza possibile difesa contro le pressioni di quegli Enti locali, i quali da una parte gli richiedano dei prestiti e dall'altra inducano le loro Casse di risparmio, Monti di pietà ed Opere pie ad offrire i fondi relativi.

Dissi che l'aumento del debito dello Stato sarà di più che due miliardi; perchè la china, sulla quale vi siete messi, è così precipitosa, che non vi potrete arrestare, e passeranno alla Cassa tutti i mille e più milioni del debito comunale e provinciale oggi esistente, e vi passeranno tutti i debiti attuali dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, e vi passeranno tutti i debiti, che quei Consorzi faranno per l'esecuzione di nuove opere o per il completamento di quelle eseguite od in corso di esecuzione, e vi passeranno infine tutti i debiti, qualunque essi siano, che in avvenire piacerà di fare a Provincie e Comuni; e ciò non ostante la limitazione stabilita all'articolo 2, giacchè le Provincie ed i Comuni prima contrarranno un debito con altri sovventori, e poi, fatto che l'abbiano, si troveranno nella legale condizione prevista dall'articolo 2, per ottenerne la trasformazione dalla Cassa di credito locale.

Ora la prospettiva di un rapido ed indefinito aumento del debito dello Stato o del debito garantito dallo Stato, ciò che torna lo stesso (e nel dir lo stesso penso alla disinvoltura, con la quale alcuni giorni fa

l'onorevole ministro, accennando alle cartelle fondiari del Banco di Napoli garantite dallo Stato, metteva fuori di causa la responsabilità del Banco per lasciar sussistere soltanto quella dello Stato) — la prospettiva, dico, di un rapido ed indefinito aumento del debito dello Stato o garantito dallo Stato deve preoccuparci circa le condizioni del suo credito; condizioni, che sarebbe necessario avere assai favorevoli, se le sue necessità dovessero costringere lo Stato a riaprire il libro del debito pubblico; condizioni, di cui sarebbe essenziale procurare il progressivo miglioramento perchè l'Italia possa, quando che sia, giungere a quella libera conversione del consolidato, a cui Voi vi illudete di giungere troppo presto, moltiplicando gli artifici e le compiacenze, e che sarà invece allontanata da una politica finanziaria, che vuole conseguire ad un tempo due obbiettivi inconciliabili prossimamente, come sono la conversione e gli sgravii immediati, anzichè mirare con avveduto riserbo, con dignitosa serenità alla conversione, per trovarvi il margine necessario per una correzione in senso degressivo del nostro sistema tributario; da una politica finanziaria, la quale minaccia di tarpare le ali al rialzo del credito dello Stato, impegnandolo in ogni occasione, affiggendo la garanzia dello Stato per le piazze e per le vie d'Italia. No, onorevoli colleghi, è doloroso il dirlo, ma questa prodigalità nell'usare del credito dello Stato non può crescer fama di serietà al nostro Paese. Un senso di scetticismo, un grave sospetto di leggerezza si insinueranno all'estero nell'animo di coloro, i quali considerino che appena tre anni or sono lo Stato italiano dovette aumentare la ritenuta sui titoli del consolidato; riducendo in sostanza l'interesse del proprio debito pubblico, dovette inasprire le imposte esistenti ed introdurne di nuove, dovette ridurre le spese dei pubblici servizi, soprattutto di quelli militari, ed oggi, senza che alcun fatto nuovo si sia verificato, senza che alcun indice riveli una benefica rivoluzione economica, oggi può aumentare notevolmente i bilanci militari, può rinunciare ad una parte delle imposte, e col bandire dal banco del Governo una improvvida crociata contro il fiscalismo dell'amministrazione finanziaria compromettere il gettito di tutte le altre, e dopo aver dovuto tre anni fa ricorrere agli estremi mezzi per evitare la ban-

carotta, oggi può mettersi ad avallare con la propria firma impegni non suoi.

Onorevoli colleghi, questo indirizzo manca per lo meno di serietà, e la sfiducia nella nostra serietà è ciò che rende relativamente umile la condizione del nostro credito, è ciò, che ai nostri titoli di Stato chiude quei mercati, che, come l'inglese, potrebbero notevolmente rialzarne il corso.

Molte altre obbiezioni io mossi nello scorso giugno contro l'istituzione, quale era stata allora proposta, della Cassa di credito comunale e provinciale. Rispondendomi, l'onorevole ministro mi fece l'onore di dichiarare che, in conformità di alcune di quelle mie obbiezioni, egli avrebbe modificato il primitivo disegno di legge; e dell'averlo fatto io gli vorrei rendere grazie, se non me lo impedisse il dissenso inconciliabile sul concetto fondamentale dell'Istituto.

Delle altre obbiezioni, alle quali l'onorevole ministro non credette di far ragione, io non intendo di occuparmi partitamente, e ciò, sia per non ripetere cose già dette, sia perchè sono iscritti a parlare dopo di me altri colleghi i quali potranno farlo ben più efficacemente che io non saprei. Mi asterrò ugualmente dal ripetere come, a mio modesto avviso, potrebbero essere alleviate le non liete condizioni del nostro credito locale. Mi permetta però la Camera di accennare brevemente a due ordini di considerazioni, che stimo necessarie ad integrare il mio pensiero sul presente disegno di legge.

E per primo richiamo l'attenzione dei Colleghi sulla gravità di quanto viene proposto nei riguardi della imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione. Dimostrai già con le cifre, che la completa esenzione originariamente stabilita per le cartelle emesse dalla Cassa costituiva per l'erario una perdita di parecchi milioni, e che quella esenzione costituiva nello stesso tempo una flagrante ingiustizia, perchè gli enti locali, i quali ottenessero o fintanto che non ottenessero la conversione dei loro debiti dalla Cassa, avrebbero dovuto continuare a pagare integralmente sia l'imposta di ricchezza mobile che la tassa di circolazione.

A parare almeno in parte l'obbiezione, l'onorevole ministro pensò e propose di accrescere le annualità da pagarsi alla Cassa di una quota valevole a compensare l'erario della imposta di ricchezza mobile e della

tassa di circolazione, che si sarebbero dovute pagare fino all'estinzione del prestito, se esso non fosse stato trasformato. Ma, se in tal modo viene ovviato in gran parte alla perdita immediata dell'erario, e se, in sostanza, Comuni e Province continueranno per un certo numero di anni a pagare quelle imposte, io non comprendo perchè si abbia da pregiudicare per l'avvenire la libertà del legislatore, decretando fin da oggi che le cartelle saranno esenti da qualsiasi imposta presente e futura.

E tanto meno comprendo la ragionevolezza dell'espedito immaginato, in quanto esso darà luogo, per un tempo abbastanza lungo, ad una grande diversità di trattamento fra le varie Province, Comuni e Consorzi. Ad esempio, un Comune che abbia un debito che verrebbe a scadenza fra due anni e che lo soddisfi contraendo un prestito con la Cassa, pagherebbe l'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione corrispondenti alle due annate soltanto; un altro Comune che abbia un debito, la cui estinzione avverrebbe fra trent'anni e che ugualmente lo paghi contraendo un debito con la Cassa, ammortizzabile magari nello stesso periodo di tempo del debito con essa contratto da quel primo Comune, pagherebbe invece le tasse per tutti i trenta anni. Se questa è giustizia ditelo voi!

Ma lascio questo aspetto della questione per venire a quello essenziale. Votando l'esenzione da imposte presenti e future dei prestiti concessi dalla Cassa, noi veniamo a pregiudicare, senza alcuna ponderazione, una questione gravissima, di carattere organico, quale è quella dei rapporti fiscali tra lo Stato e le amministrazioni locali.

Quali saranno le conseguenze della rinuncia ad ogni percezione di imposta dai Corpi locali? Quale ne potrà essere la ripercussione in tutto il sistema tributario dello Stato? Ne potrà essere offesa la stessa giustizia? E a far comprendere la vastità del problema, lasciatemi accennare a prestiti che possano concedersi per la conversione di futuri debiti contratti per coprire le spese di impianto di qualcuno di quei monopoli economici che, sull'esempio di quanto da parecchi anni avviene in Inghilterra, l'onorevole ministro augurava vengano stabiliti anche nelle nostre città, e che l'ordine del giorno della Commissione raccomanda al sol-

lecito pensiero del Governo. Ebbene, una città si fa fornitrice del gas o dell'energia elettrica per la illuminazione pubblica e privata, un'altra si fa esercente di tramvie: necessariamente vengono presi a mutuo dei grandi capitali ed il prestito prima contratto con altri sovventori viene poi trasformato in un debito verso la Cassa di credito locale. Quale ragione può in tal caso giustificare la completa esenzione dalle imposte? Tale esenzione non costituisce essa un privilegio, un ingiustificato favoreggiamento di quella città, in confronto, per esempio, dei Comuni rurali, dove quei monopoli non sono possibili, e non perturba le stesse condizioni di concorrenza dell'industria privata?

Per ultimo, mi consenta la Camera di deplorare la espansione dei debiti degli Enti locali, che indirettamente deriverà dall'essere loro dischiusa una nuova e grandiosa fonte di credito, senza che sieno loro vietate le altre, a cui possono oggi ricorrere. Anzi, mentre a giustificare il primitivo disegno di legge si invocava la necessità che la Cassa dei depositi e prestiti non soltanto fosse dispensata dal concedere altri mutui ai Corpi locali, ma che essa potesse cedere al più presto i mutui in corso e si stabilivano all'uopo speciali disposizioni, invece nel disegno di legge, quale fu ora modificato, quell'intendimento e quelle disposizioni scomparvero. E non soltanto fu soppressa la facoltà della Cassa depositi e prestiti di cedere alla istituenda Cassa i mutui in corso, ma viene perfino proposto che quattro categorie di prestiti saranno, in via normale, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, di cui una di larghissima applicazione, quella dei prestiti per la esecuzione di opere di pubblica utilità.

Anzitutto, rilevo l'aperta contraddizione, che in un punto così sostanziale, quale è quello delle funzioni e dell'ordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, esiste fra le disposizioni annunciate ieri come indispensabili e quelle di oggi, come non meno aspra contraddizione esiste fra le dichiarazioni contenute nella relazione del dicembre 1896 sulla necessità di sottrarre alle Casse di risparmio l'investimento dei loro depositi in mutui a Corpi locali e sia i propositi annunciati nell'Esposizione finanziaria, di fare immobilizzare quegli stessi depositi coll'acquisto di certificati del tesoro nominativi ed inalienabili e colla concessione di prestiti a

lunga scadenza agli agricoltori, sia l'articolo 16 del presente disegno di legge, che dà facoltà alla Cassa istituenda di concedere prestiti sopra fondi offerti dalle Casse di risparmio.

Ma, tornando a quanto novellamente si propone rispetto alla Cassa dei depositi e prestiti, constato che si mira anche con ciò ad aumentare le sorgenti del credito. Ora, aumentate le sorgenti del credito, ne aumenteranno inevitabilmente gli abusi: abusi tanto più facili, in quanto è estremamente ristretto il numero di coloro che si sentano in dovere di salvaguardare gli interessi della futura generazione dei contribuenti. Ed erano tanto vane le provvidenze da voi proposte per infrenare tali abusi, che, per la maggior parte, le abbandonaste per via, come, ad esempio, il divieto agli Enti locali, che ottengano prestiti dalla istituenda Cassa, per sistemare i loro debiti, di contrarre mutui nuovi per un periodo di 15 anni.

Vi sostituiste, è vero, un diritto di preferenza ad ottenere prestiti per quelle Provincie e Comuni che assumano impegno di alleviare le sovrimposte. Ma, a parte la scarsa efficacia di un freno consistente in un diritto di preferenza, non siete voi, in fondo dell'animo, persuaso che i Decreti Reali, con cui, fin da ora, prevedete che si possa derogare a tali impegni, saranno tanto numerosi quanto gli impegni stessi? Ma non siete voi convinto che il consolidamento delle spese locali, in quanto risulti da impegni, è cosa non seria e che del resto contrasta con quel fatale aumento delle spese locali, che è ad un tempo una condizione necessaria ed una conseguenza inevitabile del cammino della civiltà, del progresso sociale? No, onorevole Luzzatti, non vi è che un solo freno, il quale valga a rattenere entro ragionevoli confini l'aumento delle spese dei Corpi locali, e consiste in quel sentimento della loro individuale responsabilità che l'istituzione da voi proposta tende ad attutire, se non ad estinguere.

Come ricordai altra volta, i documenti inglesi e francesi constatarono, che l'essere state agevolate ai Corpi locali le condizioni del credito avea avuto per effetto di eccitarli a far nuovi debiti con l'allettamento di un premio diretto. E quando voi provvedete ad offrire agli Enti locali condizioni di credito, le quali siano indipendenti dalla loro

solvibilità, dalla fiducia che essi possano meritare sul mercato dei capitali, e le quali siano rese in ogni caso egualmente miti da una garanzia livellatrice prestata dallo Stato, voi farete sì che i Corpi locali indebitati non siano più rattenuti nemmeno da quell'ostacolo che essi finora trovano in ciò che quanto più eccedano nei ricorsi al credito, tanto più difficile ed oneroso riesce loro di ottenere nuovi prestiti.

In sostanza, voi proponendo (per usare la vostra frase) di fornire al credito locale una maggiore elasticità ed un più largo campo su cui svolgersi, proponete di rendere agevole la creazione di nuovi e maggiori debiti.

E tanto vi alletta la creazione di nuovi debiti, che escogitaste di far che la istituenda Cassa accordi dei prestiti agli Enti locali anche per metterli in grado di anticipare i fondi, che lo Stato sia tenuto a dar loro realmente per la esecuzione di opere di pubblica utilità. Il che corrisponde alla creazione immediata di un debito, il quale anziché dallo Stato viene contratto dall'Ente locale, ma con la garanzia dello Stato, e che sarà pagato in ultima analisi dallo Stato: si tratta dunque di una larvata creazione di un debito vero e proprio dello Stato.

In questo scambio vizioso di responsabilità, per cui lo Stato finisce per garantire ai portatori delle cartelle il credito che l'Ente locale ha verso di lui, si appalesa intera quella tendenza agli artifici ed agli espedienti, che caratterizza e toglie serietà ai vostri disegni.

Ed era il miraggio di una fantastica espansione del credito che vi aveva ispirato quel famoso articolo 23, il quale ordinava di estendere entro un anno i mutui della Cassa di credito locale per l'esecuzione di opere intese ai miglioramenti agrari e per la costruzione di case rustiche ed operaie. Per tal modo avreste disseminata la garanzia dello Stato per tutti i solchi delle terre d'Italia, l'avreste impegnata in tutti i crocicchi delle sue città; ed eccitati gli appetiti di ogni economia domestica ad attingere nel pubblico Tesoro, non so a quale piano di organizzazione sociale collettivista sareste poi stato condotto. Oggi a tanto disegno rinunciate, ma senza che nella mente vostra se ne intraveda un proposito ben determinato, giacchè nella esposizione finanziaria parlaste di 100 milioni da prestarsi agli agricoltori, di

cui per metà gli interessi, e certo la garanzia morale, in definitiva forse anche la garanzia materiale, starebbero a carico dello Stato.

Ho finito. Onorevole ministro, voi mi rimproveraste, lo scorso giugno, di mettere nei miei ragionamenti tutte le previsioni peggiori, come se l'Italia nulla avesse imparato in questi ultimi tempi, come se le sventure, che l'hanno ammaestrata, non l'avessero rinsavita, come se essa dovesse ricadere in tutti quegli eccessi a cui ci siamo abbandonati in passato.

Onorevole Luzzatti, sono per l'appunto le vostre proposte, le quali mi fanno temere che gli ammaestramenti del passato non siano sufficienti ad impedire nuovi eccessi, a prevenire nuove sventure! (*Bravo! Bene! — Congratulazioni al centro.*)

Presidente. Spetta ora la facoltà di parlare all'onorevole Majorana Angelo.

Majorana Angelo. Potrei prendere le mosse da alcune fra le stesse considerazioni, che, con grande acume e con fine vigore dialettico, sono state svolte testè dall'onorevole Bertolini. E per vero, chi non sottoscriverebbe con entusiasmo alle affermazioni di lui, quando egli è venuto dicendo che il mercato nazionale non si deve oberare d'avvantaggio; che in nessuna maniera, nè diretta, nè indiretta, il credito dello Stato si deve ulteriormente impegnare, e lo Stato medesimo in niuna prestazione di nuove garanzie far compromettere? D'accordo in ipotesi; meglio ancora, d'accordo sulla tesi: mi consenta però l'onorevole Bertolini che io faccia notare come nel suo discorso, per tanti riguardi ammirevole, una lacuna vi sia stata.

Ad un certo punto egli ha detto: lascio di considerare in qual modo si possa e si debba il problema delle finanze degli enti locali risolvere. Ebbene, era precisamente un tal problema, che bisognava considerare, per renderci piena ragione del presente disegno di legge!

Bertolini. Dissi che non ripetevo oggi le cose già dette nel mio discorso dello scorso giugno.

Majorana Angelo. L'onorevole Bertolini, con la sua interruzione, mi induce ad aggiungere che io, non soltanto il suo discorso del giugno 1897 ho ascoltato, ma anche quello del dicembre 1896 ho letto; e mi costringe anche a dichiarare che la lacuna, oggi rilevata, anche nei precedenti discorsi, malgrado al-

cuni accenni parziali e taluni particolari sviluppi, avevo constatato. Dappoichè egli si è sempre limitato alla parte critica, dirò così, della tecnica finanziaria, nell'istituzione del credito locale; mentre il problema deve generalizzarsi e convertirsi in termini molto più vasti.

Nessuno lo può negare: grande, continua, cronica, progressiva è la decadenza dei nostri municipi e delle nostre provincie: le statistiche la dimostrano. Sappiamo che i municipi indebitati, i quali erano fino ad un ventennio addietro circa tre mila, sono aumentati oggi presso a sei mila. Sappiamo che il debito degli enti locali, cumulando comuni e provincie, è venuto incessantemente crescendo, sino a raggiungere oggi la cifra di presso un miliardo e mezzo. Sappiamo che in questa cifra la maggior parte non è rappresentata dai miti e lungamente ammortizzabili mutui con la Cassa depositi e prestiti; ma che i prestiti con obbligazioni emesse (tanto pericolosi in ogni tempo e ancor più nelle presenti condizioni del mercato) occupano un posto assai considerevole.

E — quel che è più grave — non sono solo accresciute di molto la quantità e qualità dei debiti, come il numero degli enti debitori, ma non vi ha nessun principio, nessun accenno, di più lontana speranza che tal movimento progressivo di passività si arresti. Anzi, come la statistica ci insegna che i debiti sono andati crescendo, così ci induce a ritenere che andranno ineluttabilmente a crescere ancora, se non interviene una pronta e vigorosa azione riparatrice. Pare a me, quindi, che nell'esame di questo disegno di legge, precisamente da ciò dobbiamo prender le mosse: constatare il male e la sua universalità, ricercarne le prime ed essenziali cause, vedere quali abbiano ad esserne i più adeguati rimedi.

Qui una considerazione di alta importanza, con valore sostanzialmente pregiudiziale, si affaccia.

Per un fatto legislativo, che io non esiterei a qualificare anomalo, noi oggi discutiamo della creazione di una Cassa di credito comunale e provinciale, che virtualmente è già stata istituita, per voto del Parlamento, per legge dello Stato.

Infatti la legge del 24 dicembre 1896, al suo articolo 3 ha disposto testualmente così: « I nuovi prestiti (sono quelli per la Sicilia,

la Sardegna e l'isola d'Elba) da ammortizzarsi in 50 anni, saranno concessi dalla *Cassa di credito comunale e provinciale*. » Ed in una serie di articoli successivi torna a parlarsi di tale Cassa, come quella cui sia demandata l'applicazione della legge; e solo in modo transitorio parlasi della Cassa depositi e prestiti, per la esecuzione della legge medesima. Qualche cosa di analogo possiamo aggiungere per la legge che, nella scorsa estate del 1897, provvedeva ai debiti del comune di Roma.

Ecco perchè io dicevo che *virtualmente* è già istituita la Cassa di credito locale. So bene che a questa affermazione non può attribuirsi un valore di ordine giuridico; perchè, se il Parlamento ha facoltà di disfare ciò che ha fatto, a maggiore ragione può non completare quello che ha appena iniziato. Ma il mio rilievo ha certamente un valore d'ordine morale e politico; poichè la legge del 1896, particolare e ristretta soltanto alla Sicilia, alla Sardegna ed all'Elba, e successivamente, salve alcune modalità, estesa a Roma, ha fatto nascere, non dirò diritti acquisiti, ma indiscutibili, legittime aspettative, in tutto il resto d'Italia.

Chè anzi piace a me, onorevoli colleghi, rivestire la nessuna autorità personale, che io reco nella presente discussione, col constatare questo fatto: sono io il primo a parlare in sostegno del disegno di legge, io, che sono siciliano, e qui seggio in rappresentanza di Province le quali da questa discussione nessun beneficio hanno da attendere, appunto perchè il credito locale, a favore di esse, già funziona! (*Bene!*)

Vi ha dunque una elevata considerazione d'ordine morale e politico, che ci si impone. È pur vero che vi sono promesse da mantenere, impegni da adempiere. È pur vero che deve togliersi, sia pure il semplice sospetto, di disparità nel trattamento fra le varie parti dello Stato. E poi, esaminando il merito delle cose, può lealmente affermarsi che le ragioni speciali dalle quali fu determinato il legislatore ad istituire la Cassa di credito locale per la Sicilia, la Sardegna e l'Elba e successivamente per Roma (ripeto sempre: salve le modalità speciali) non militino anche per tanti e tanti altri municipi e provincie e regioni del Regno?

Io ho già fuggacemente accennato a delle

cifre; ma le cause generali, onde queste hanno scaturigine, non sono forse costanti?

Non sappiamo forse che la crisi economica, la quale ormai da tempo travaglia e Stato e nazione, e che ha tanta ripercussione in ogni forma di pubblica e privata economia: quella crisi che tante forme di ricchezza ha inaridito, isterilito, perfino distrutto: essa medesima non ha potuto non riflettersi, ancora, sulle finanze dei comuni e delle provincie nostre?

Nè dobbiamo dimenticare un altro fattore deleterio, cui è ad attribuire una grande efficacia, nell'aver provocato il disagio dei nostri enti locali: intendo l'attività legislativa dello Stato, attività sempre crescente di influenza, competenza, potenza.

Quali e quante non sono le spese che lo Stato è venuto e viene, ogni giorno più, e per istruzione pubblica, e per sicurezza, e per beneficenza, e per vie di comunicazione, e per consorzi, e per quote di contributi e concorsi diversi, aggravando sui comuni e sulle provincie? Come e quanto queste e quelli debbono essere riconoscenti allo Stato, per lo straordinario sviluppo assunto dalle loro spese obbligatorie?

Onde, onorevoli colleghi, io penso che, anche dal lato dell'equità, se non dello stretto diritto, quando noi, rappresentanti dello Stato, veniamo qui a preoccuparci delle condizioni economiche di questi comuni e di queste provincie, non facciamo che adempiere ad un nostro dovere: non facciamo che riparare, per quanto sia possibile, al torto nostro.

V'ha un principio di eterna ragione, che il diritto positivo ha fermato nel codice civile, per cui il fatto proprio rende responsabile chi lo ha compiuto. Non voglio certamente esagerare, poichè siamo qui in una assemblea essenzialmente politica; ma chi di noi può negare che questo Stato, il quale è venuto continuamente aggravando i municipi di tante e tante spese, e che quindi ha contribuito, sia pure indirettamente, al rovinio delle loro finanze, abbia adesso una vera e propria *obbligazione*, per cui, preoccupandosene, debba correre al rimedio?

E procedendo più oltre, nell'indagine delle cause produttrici di dissesto ai nostri enti locali, dobbiamo notare il modo onde essi medesimi si conducono.

È noto che ogni individuo, ogni personalità collettiva o individuale, ogni ente, ha la

tendenza all'espansione; i nostri buoni politici del 500 dicevano: tutto quel che è, aspira all'imperio. Ai nostri giorni lo Stato ha in modo formidabile accresciuto le proprie competenze e funzioni: anche i comuni, indipendentemente dall'azione dello Stato, le hanno moltiplicate.

In alcune regioni d'Italia, specie in quelle meridionali, si è dovuto fare tutto da capo, per soddisfare, non pure alle esigenze dinamiche del progresso, ma a quelle statiche della più modesta civiltà; in altre si è dovuto semplicemente seguire il progresso. In quest'opera però, ora di riedificazione *ex novo*, ora di naturale evoluzione, non sempre è stato serbato il senso della misura: tutt'altro!

Se guardiamo come, in generale, sono formati i bilanci comunali, non possiamo non riconoscere che essi, per effetto della suaccennata legge naturale di espansione, sono andati enormemente complicandosi. Della quale complicazione (e, così dicendo, uso una blanda parola) due sono le principali manifestazioni: sproporzionate opere pubbliche, nelle quali i preventivi tornano costantemente inferiori ai consuntivi, e spropositati accrescimenti nel personale. Ed a proposito di questo, chi potrà onestamente muovere rimprovero ai comuni, se la loro burocrazia fanno crescere in modo mirabile, quando essi possono ritorcere la scusante che nello Stato si sono rispecchiati? L'esempio non è forse dato dalla ingombrante e pletorica macchina governativa?

Nella tecnica dei bilanci comunali è accaduto ed accade questo fatto, notevole fra tutti: come lo Stato ha commesso il grave errore finanziario di costruire le ferrovie coi mezzi ordinari del bilancio, così i comuni e le provincie sono venuti impelagandosi in grandi quantità di spese straordinarie, senza avere altri mezzi da provvedervi che le entrate ordinarie.

Viceversa, per la ragion de' contrari, si sono ridotti spessissimo a non poter provvedere alle spese ordinarie, fuorchè con entrate straordinarie, ossia con alienazioni patrimoniali e stipulazione di mutui!

Ciò che io dico — e non ho bisogno di portare esempi in riprova — è certamente la dolorosa storia della massima parte dei comuni italiani; ed è così eloquente storia che negare non giova, proporsi il problema è dovere.

Ma quando tal problema ci si presenta; quando scorgiamo che i comuni in siffatta guisa vanno a rovescio; quando alcuna via di salute non si affaccia spontanea; quando nulla si offre a farci sorgere la speranza che possa, se non altro, fermarsi il cammino ascendente del male: allora, come ora, sorge il quesito: « lo Stato ha il diritto d'intervenire? » Nè basta; il quesito è ancora più perentorio ed io così lo formulo: « forse lo Stato non ha il dovere di intervenire? »

Nel dotto discorso del collega Bertolini, anche questa tesi, che ha un valore d'ordine logico fondamentale, per il presente dibattito, era accennata: ed egli deplorava altamente che si trascinasse lo Stato a garantire i debiti dei comuni. E facilmente, in omaggio ai buoni principî, potrei essere d'accordo con lui, nel qualificare amministrativamente non buona una cosiffatta garanzia, da parte dello Stato.

Possiamo forse noi oggi, quando, con ogni forma di tutela e d'integrazione alle forze sociali che sono o appaiono deboli, abbiamo amplificata l'azione dello Stato; e quando il male dei municipi è venuto così gravemente accrescendosi: possiamo noi, oggi, disinteressarcene? Ma, a parte codesta prima considerazione, andiamo pure più in là: esaminiamo che cosa faccia questo disegno di legge, nella maniera in cui esso ci è presentato, a che cosa provveda, che cosa istituisca.

L'onorevole Bertolini diceva, con sintesi critica: « voi aggravate il mercato nazionale, voi impegnate la responsabilità dello Stato. »

Ma io mi permetterò di osservare che la tesi polemica dell'egregio preopinante suppone che noi stessimo qui ad istituire debiti nuovi; suppone che noi impegnassimo le casse dello Stato, in sostegno degli enti locali; ed in tal modo accrescessimo il patrimonio passivo, per così dire, nonchè dello Stato, della nazione.

Ma in verità, parmi che ben diversamente debba intendersi la presente proposta di legge. Essa, nel suo concetto informatore, non dovrebbe essere altro che legge di *liquidazione del passato*, mirando in peculiar modo alla trasformazione ed unificazione di debiti antichi: dei debiti, cioè, che attualmente esistono, ma dei quali viene prolungato l'ammortamento e ridotto il saggio dell'interesse. La differenza è profonda: in sostanza noi non

faremmo che alleggerire il carico delle passività, allungandone bensì la durata, ma sminuendone l'intensità.

Questo è il concetto fondamentale, la cui bontà nessuno vorrà disconoscere, e per rinsaldare il quale io non avrei difficoltà, ove ne fosse il caso, di consentire a parziali modificazioni delle stesse proposte che noi oggi discutiamo.

Codesto concetto rispecchiasi anche nello argomento della responsabilità dello Stato. Dal modo con cui il disegno di legge è stato attaccato, parrebbe che diretta sia tale responsabilità. Diceva l'onorevole Bertolini che il cambiamento di dizione, fra la prima e la seconda proposta ministeriale, a proposito della autonomia della istituenda Cassa di credito locale e dei suoi rapporti con la Cassa dei depositi e prestiti, non ha nessuna importanza pratica. Faceva credere anzi, l'acuto oratore, che si trattasse di una specie di giuoco di parole; dal che io dissentirei; poichè non parmi cosa indifferente l'usare la frase del primo progetto: « presso la Cassa depositi e prestiti è istituita la Cassa di credito comunale e provinciale, con gestione sua propria »; oppure il dire immediatamente e senz'altro, come nel progetto presente: « è costituita una Cassa di credito comunale e provinciale, con gestione sua propria. »

Ma prescindendo da ciò, che può credersi rivesta importanza non sostanziale, ma soltanto formale, per la dicitura, è pur certo che l'autonomia dell'amministrazione della Cassa di credito locale, rispetto a quella dei depositi e prestiti, è oramai intera, col nuovo disegno: basti esaminare le disposizioni intorno al conto corrente.

Nè parmi che sieno fondati i timori, circa la responsabilità dello Stato. E dapprima è manifesto ch'essa non è immediata nè diretta, ma subordinata; e subordinata, inoltre, ad eventualità che mal si intende come possano verificarsi.

Poichè, infatti, si è avuta cura assidua di circondare le cartelle — mediante cui il meccanismo della futura Cassa si svolgerà — con tutte le maggiori garanzie, bisognerebbe ammettere che queste fossero garanzie illusorie, e che le delegazioni sopra la sovrapposta si rendessero completamente inutili, per potersi con effetti pratici fare scontare la responsabilità dello Stato. Quando però si riflette che le cartelle hanno una garanzia, che

è la più solida fra tutte quelle che possano immaginarsi, come quella che fonde la realtà, anzi la territorialità, con la determinazione del credito personale — fusione che riscontrasi nelle delegazioni sulla sovrapposta: quando, dico, abbiamo una cosiffatta garanzia, solida per eccellenza, che cosa andiamo a cercare di più?

Chè anzi, a questo proposito, io sarei per muovere una critica al disegno di legge, partendo da un concetto opposto a quello degli oppositori.

Nelle prime proposte, presentate dall'onorevole Luzzatti lungo la passata legislatura, non soltanto si ammettevano le delegazioni sulla sovrapposta fondiaria, a garanzia delle cartelle, ma anche quelle sui proventi delle tasse sul valore locativo di famiglia o fuocatico e sul dazio consumo. Tale concetto d'altronde è sancito nella legge del dicembre 1896, per le isole; la quale dispone, all'articolo 2 dell'allegato A, che quando per il servizio delle delegazioni fosse necessario di eccedere il limite legale della sovrapposta od aumentare *quelle ora vigenti*, le cartelle potranno essere garantite con delegazioni tratte sulle tasse del valore locativo, di famiglia o fuocatico, e del dazio consumo.

Il nuovo disegno di legge, presentato al cominciare della nuova legislatura dal Ministero, ed in questa parte accolto fedelmente dalla Commissione, le ulteriori garanzie toglie, limitandosi esclusivamente alla sovrapposta fondiaria. E l'onorevole ministro del tesoro nella sua relazione dice: noi non abbiamo voluto appagarci del buono; siamo andati in cerca dell'ottimo, anche a rischio di apparire come animati da soverchi scrupoli, nel garantire al maggior grado possibile l'Istituto ed i suoi clienti. Mi si consenta tuttavia un'osservazione, intorno alla quale avrei caro che l'onorevole ministro ed il relatore della Commissione mi fornissero degli schiarimenti.

L'intendimento di cercar l'ottimo, anzichè il buono, è certamente lodevole: nessuno dubita che la sovrapposta fondiaria offra una garanzia più visibile e determinata di quella che possano offrire il dazio consumo ed altri cespiti.

Ciò è vero; ma ha pensato il Ministero alle difficoltà pratiche che ne sorgerebbero, quando a cautela si richiedesse soltanto la sovrapposta fondiaria? Ha pensato l'onorevole

ministro alla conseguenza probabile, che si possa cioè essere sempre più indotti, anzi impulsati, anzi trascinati, ad eccedere nella sovrimposta medesima? Nè mi si dica che vi ha il limite per legge; poichè tutti sappiamo benissimo come tale limite sia stato e sia molto facilmente oltrepassato. E come e quanto non lo si oltrepasserebbe, in avvenire, quando codesto limite dovesse essere nientemeno che l'ostacolo alla concessione del credito locale, ossia l'ostacolo al ravvivamento delle condizioni di esistenza, pei comuni e per le provincie?

Qui un dilemma mi si affaccia: o non si eccederà nella sovrimposta, ed allora la Cassa di credito locale si vedrà paralizzata, avendo di molto limitate le sue funzioni; oppure, cosa molto più probabile, si eccederà, ed in conseguenza vedremo ulteriormente aggravata la proprietà fondiaria, che pure è tanto enormemente oberata!

A questo punto il problema si allarga: vogliamo noi negare, onorevoli colleghi, che l'ammettere ed il chiamare a contributo anche le delegazioni sul valore locativo e sul dazio consumo, possa essere l'occasione per più equamente ripartire e più giustamente proporzionare i carichi?

Possiamo dimenticare come una delle ragioni precipue, onde la nostra vita municipale è perturbata ed afflitta, onde il sistema tributario degli enti locali in tanta parte di Italia riesce manifestamente angarico, consista soprattutto nella più stridente sperequazione, nella più acerba disuguaglianza degli oneri?

E potremmo noi, oggi, attribuendo la solenne funzione della garanzia, per la concessione del credito, esclusivamente alla sovrimposta; potremmo noi, così, in essa rinsaldare e ribadire, più che ragione non consenta, il triste primato nel gravame tributario, rendendo necessarie ed ineluttabili tante di quelle ingiustizie, alle quali si potrebbe altrimenti recare riparo? E notisi che, come tutte le garanzie reali, l'eccesso di sovrimposta cui si sarebbe trascinati, avrebbe la quasi invincibile tendenza a consolidarsi, ad immobilizzarsi.

Amerei, pertanto, che delle spiegazioni si dessero su questo grave argomento, con riserva di provocare opportune deliberazioni dalla Camera.

Io prescindo da altre osservazioni di ordine tecnico, che troverebbero sede più op-

portuna nella discussione degli articoli. Basterà per ora assai nettamente affermare il sostanziale concetto giuridico del presente disegno di legge. Io l'ho detto e v'insisto: non può consentirsi che si venga oggi, in Italia, nell'attuale condizione del credito della nazione e dello Stato, ad aprir la fiamma di nuovi mutui.

Mi dovrei unire all'onorevole Bertolini, nelle sue aspre censure, se a tale estremo dovesse corrersi; epperò mi associo anche io al plauso che già è stato dato alla soppressione dell'articolo 23, che avrebbe potuto condurre a conseguenze non liete, e che ad ogni modo ci si presenta adesso, se non altro, immaturo, per le nostre deliberazioni.

La Cassa di credito locale non deve suonare impulso a nuovi mutui ed a conseguenti sciupii del pubblico denaro: essa deve avere un alto significato d'ordine amministrativo, anzi politico, qual'è quello di far sì che le provincie e i comuni, già tanto oberati per viziose disposizioni di legge e più ancora per falsa gestione propria, si mettano al largo, tirino un grosso respiro, facciano punto fermo, diano di frego al passato, sieno posti in condizione di battere strada nuova.

Appunto perciò, onorevoli colleghi, io penso che questa legge non miri a curare altro che la parte esteriore del male, la più acuta senza dubbio ed urgente; ma, come direbbero in medicina, la sola parte d'indole *secondaria*. Il male in sè stesso, però, che è organico e costituzionale, con tutte le sue cause fondamentali ed immanenti, non può, certo, dalla presente legge essere curato. Ben altri provvedimenti occorrono!

Poco fa, io ho accennato, con quella rapidità che a me imponeva il dovere di infastidirvi il meno possibile: ho accennato, dico, ad alcune fra codeste cause fondamentali e permanenti: la crisi economica generale; il vizioso sistema legislativo onde lo Stato riversa molti servizi pubblici sugli enti locali, senza preoccuparsi troppo della loro capacità contributiva; la tendenza propria degli enti locali stessi, ad espandersi con esorbitanti competenze e funzioni.

Ma vi ha ancora un'altra cagione; e consiste in ciò che, pur troppo, spesso i comuni (parlo di essi a preferenza, poichè in essi più acuto e visibile è il morbo) sono indotti a trasformarsi, a denaturarsi; per modo che non

più li ispirano i principii di una buona, paterna, economica amministrazione, ma quelli di una falsa e rovinosa politica.

Il male risiede lì: nè parlo di politica propriamente detta, che si combatte in nome d'idee e di sistemi diversi; ma della piccola e deleteria politica, degli interessi di persone e di clientele: quella politica che, per il regime dei favori e delle compiacenze, più direttamente ha determinato l'aumento di spese, la diminuzione delle entrate, la ingiusta distribuzione dei tributi, il rovinio dei bilanci.

Ora io penso che noi, con la istituzione della Cassa di credito comunale e provinciale, dovremo bensì, come dicevo poco innanzi, fare punto fermo al passato e liquidarlo; ma contemporaneamente, con tutte quelle riforme d'ordine legislativo, che ci sarà possibile, dovremo trovar modo di eliminare, o almeno sminuire, l'efficacia delle cause che determinano il male d'indole organica e permanente.

Noi, onorevoli colleghi, se non temessi di provocare il vostro sorriso, direi che dovremmo assai lietamente cogliere questa occasione, per affrontare il tema del decentramento. Purtroppo — l'ho detto implicitamente ed ora lo ripeto nettamente — in Italia siamo ridotti a tale che chi parla di decentramento fa sorridere; non perchè da tale idea si disenta, non perchè si neghi, o, meno ancora, si combatta la bontà di tale principio; ma perchè tante volte lo si è invano invocato e promesso, tale e tanta è la sfiducia conseguente, che il ritornarvi sopra e l'insistervi giudicasi da molti come luogo comune o ingenuità, se non pure menzogna!

Eppure questa parrebbe a me la sede opportuna, perchè la Camera, in modo risoluto, manifesti il suo fermo proposito di cominciare l'attuazione di un decentramento istituzionale, che non sia semplice spostamento di uffici ma intrinseca semplificazione di servizi. Parmi inoltre che da tutti noi dovrebbe oggi alta sollevarsi la voce, a reclamare pronta ed immediata quella riforma dei tributi locali, senza la quale il presente disegno di legge, lungi da portare sollievo, potrebbe tornare di nocumento.

Dico ciò perchè, dovendo la futura Cassa di credito locale serbare il precipuo carattere di liquidare il passato, dovremo pur contemporaneamente far in modo che il pas-

sato medesimo, con tutti i suoi errori e danni, non si rinnovi e perpetui. Dobbiamo impedire che il presente disegno di legge importi incoraggiamento alla cattiva amministrazione dei comuni; e che dicasi avere il Parlamento creato un Istituto di credito, dal quale precisamente coloro che maggiori debiti hanno contratto e peggio hanno amministrato, vengano ad essere sollevati; riuscendo invece ad essere quasi puniti quegli enti che, per la buona gestione passata, bisogno del nuovo credito non hanno, e, come sempre han fatto onore ai loro impegni, così continueranno a sodisfarli nella loro interezza, senza venirne in alcun modo sollevati. Ora, se ciò può ammettersi come triste necessità di liquidazione, deve assolutamente impedirsi per l'avvenire. Bisogna riformare radicalmente i tributi locali: nè questa può apparire aspirazione ingenua, quando si rifletta come oggigiorno siano, per l'appunto, i tributi locali quelli che in molte parti d'Italia provocano odî tra le diverse classi, prepotenze e sfruttamenti da un canto, insofferenze non ingiustificate dall'altro, pericoli sociali non sempre latenti e purtroppo incalzanti.

La riforma dovrebbe tendere soprattutto a proporzionare, a perequare i carichi, ed anche ad accrescere le fonti di reddito dei Comuni. Al quale proposito dirò che con piacere ho veduto che la Commissione ha presentato un ordine del giorno con cui si invita a studiare il modo di potere attribuire ai municipi alcuni servizi pubblici, con carattere di monopolio. Monopolio veramente non sarebbe; perchè, quando alcuni servizi, come i mezzi di comunicazione, il gas, la luce elettrica, sono sfruttati da società ingorde, le quali niuna ragione hanno per occuparsi del pubblico interesse: allora non è offesa ai buoni principii di libertà e di giustizia, e neanche a quelli del savio e ben inteso *liberismo*, se i pubblici servizi medesimi si sottraggono alla privata speculazione, e l'utile che può trarsene si riversi a favore dei contribuenti. Nè qui mi occupo del modo finanziario con cui le imprese potrebbero essere assunte e gestite. Accolgo soltanto il concetto di studiare questa eventuale nuova forma di reddito comunale e dico: bello è certamente, onorevole ministro, il campo che vi si offre davanti. Rinvigorire le entrate dei comuni, senza aggravare i contribuenti, può sembrare la quadratura del circolo; ma è pure in qualche parte possibile,

quando coraggiosamente voglia procedersi alla riforma, specie nel senso di perequare gli oneri e toglier campo agli sfruttamenti di qualsiasi genere.

Mi affretto a concludere perchè sarei ben poco riconoscente alla benevolenza usatami dai colleghi, se più oltre li tediassi. Sono convinto che questo disegno di legge abbia una vera e grande importanza, in sè stesso; e che una molto maggiore possa averne, se in modo efficace varrà a richiamare l'attenzione del Parlamento sulle condizioni dei nostri enti locali.

Oggi siamo ancora in tempo a riparare; domani, forse, non più; mentre assiduamente continua a svolgersi l'azione deleteria di tante cause perturbatrici. Non solo la necessità del rimedio si impone, ma anche l'urgenza. Sono questi enti locali, sono questi comuni, queste provincie, il sottosuolo da cui attingono vita le radici del nostro essere. Lo Stato, realmente, non è altro che la integrazione, e dei comuni e delle provincie: salvare quindi le une e gli altri significa salvare lo Stato! (*Bravo! Bene! — Molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Colombo-Quattrofrati a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

Colombo-Quattrofrati. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione su alcuni decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, ed ancora la relazione sul decreto del 15 dicembre 1896 relativo alla promozione dell'onorevole Afan de Rivera.

Sono lieto di dichiarare che la Commissione ha intieramente esaurito il suo compito, essendo ormai tutti i decreti registrati con riserva in istato di relazione presentati per l'approvazione della Camera.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite e sarà in seguito stabilita una seduta per lo svolgimento di esse.

Invito l'onorevole Vagliasindi a presentare una relazione.

Vagliasindi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per autorizzazione di spesa straordinaria nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 per aumento temporaneo di carabinieri in Sicilia.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge per l'istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che discutiamo tenta risolvere un gravissimo problema, che a parer mio non è abbastanza maturo.

Il ministro del tesoro proponendolo fu mosso dal lodevole pensiero di venire in soccorso delle dissestate finanze di parecchi Comuni e Provincie, ma temo che il buon volere abbia vinto la sua ordinaria prudenza, trascinandolo al di là del giusto segno.

Il disegno contiene senza dubbio provvedimenti vantaggiosi agli enti locali, ma se fosse approvato così come venne concordato fra ministro e Commissione potrebbe diventare una minaccia e un pericolo pel credito dello Stato.

Lo stesso ministro proponente non si dissimula le gravi obiezioni che sotto questo riflesso suscita il disegno di legge, e, come sogliono gli uomini di ingegno, tenendo conto delle giuste critiche degli oppositori, modificò sostanzialmente il disegno presentato nel dicembre del 1896.

L'arrendevolezza dimostrata dall'onorevole ministro e il vivo desiderio di condurre a porto, se non tutte almeno le più importanti delle sue proposte, mi fanno sperare che egli continuerà a prestare benigno orecchio ai suggerimenti di coloro, i quali scevri da qualsiasi sentimento di ostilità, desiderano che di questo disegno, assai complesso, si attui per ora la parte buona e meno contestabile, cioè quella relativa alla conversione de' prestiti comunali e provinciali, rinviando a miglior tempo e a studi più maturi i provvedimenti per l'organizzazione del credito locale.

L'onorevole Majorana a difesa del presente disegno di legge sollevò quasi una questione pregiudiziale.

La cassa di credito comunale e provinciale, egli disse, oramai è fuori disputa, essendo stata già istituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1896 per l'unificazione di debiti della Sicilia, della Sardegna e dell'isola d'Elba.

Sarebbe stato forse più opportuno ricordare l'articolo 11 di quella legge, che suona così:

« Fino a quando non sarà costituita la Cassa di credito comunale e provinciale di cui all'articolo 2 della presente legge, ne eserciterà le funzioni la Cassa dei depositi e prestiti, con le norme stabilite nell'allegato A. »

Con questo non si è creato nulla di nuovo, ma si affidò alla Cassa dei depositi e prestiti l'incarico di convertire e unificare i debiti dei Comuni e delle Provincie al doppio intento di mitigare il saggio degli interessi e di allungare il periodo dell'ammortamento.

La conversione dei debiti dei Comuni e delle Provincie delle nostre isole e del Comune di Roma, produsse vantaggi notevolissimi: fu scemato di circa un milione il carico annuale delle Provincie e dei Comuni Siciliani, di lire 871,000 nella Sardegna e di lire 1,645,711. 60 quello del Comune di Roma.

Questo e non altro si fece con le leggi del 24 dicembre 1896 e 27 giugno 1897; procediamo adunque nella medesima via e non ci arrischiamo per nuovi ed intricati sentieri, che potrebbero condurci a mali passi.

Se il ministro del tesoro si contentasse di estendere a tutti i Comuni e alle Provincie del Regno i provvedimenti già adottati per Roma e per le isole forse non incontrerebbe obiezioni neppure da parte di coloro cui ripugna qualsiasi emissione di nuovi titoli; avvegnacchè limitandoci all'assestamento dei vecchi debiti, noi già sappiamo anticipatamente quale è la portata di codesta operazione ed il vantaggio che ne risentiranno i bilanci degli enti locali col duplice beneficio della diminuzione della misura degli interessi e l'allungamento del termine. Nè per questo soffrirà notevole perturbamento il mercato, non dovendosi dimenticare che parecchi dei debiti comunali e provinciali esistenti sono rappresentati da obbligazioni, che verrebbero ritirate surrogandole coi titoli nuovi.

Se Governo e Commissione accogliessero la mia proposta si potrebbe fare a meno di creare una Cassa di credito comunale e provinciale, ritornando al concetto del disegno di legge del 1884, che istituiva presso la Cassa dei depositi e prestiti una Sezione autonoma più che sufficiente ad operare l'accennata conversione.

Se non m'inganno, sarebbe questo il modo di soddisfare senza grosse novità e senza pericoli, quel sentimento di giustizia distri-

butiva, al quale s'ispira il presente disegno di legge. Fatta la conversione de' debiti degli enti locali a beneficio di una parte del Regno, non è possibile arrestarsi a mezza via. Le leggi per la Sicilia, per la Sardegna e per Roma impegnano Governo e Parlamento ad estenderne i vantaggi a tutte le provincie, a tutti i Comuni del Regno. Limitata la emissione alla sistemazione de' vecchi debiti, non presenterà alcun serio pericolo per il credito dello Stato, perchè i nuovi titoli troveranno facile assorbimento senza perturbare il mercato.

Il turbamento seguirebbe se, come propone il disegno di legge, si autorizzasse un'emissione indefinita a getto continuo, in rappresentanza dei debiti nuovi, che si andrebbero concedendo a Comuni, Provincie e Consorzi. Bisogna procedere con molta cautela, giacchè se è giusto venire in sollievo degli enti locali non dimentichiamo che a noi, e al ministro del Tesoro principalmente, incombe il dovere di tutelare anzitutto il credito dello Stato. È vero che il nuovo titolo 4 per cento è un titolo interno, ma non è men vero che esiste di già un altro titolo 4 e mezzo per cento della stessa natura, al quale i nuovi faranno concorrenza. Perchè questa non sia dannosa, occorre contenerla nella misura da me accennata.

Ma se si esce da codesti limiti per entrare a vele gonfie nel pelago de' nuovi indebitamenti, invece di conferire al riordinamento delle finanze locali, daremmo con le proposte facilitazioni nuova esca all'abuso del credito, che fu causa di così vaste ruine.

Effettivamente manca in Italia un organismo di credito, il quale risponda al bisogno degli enti locali per tutte quelle necessità che sono inseparabili dal continuo sviluppo della vita comunale e provinciale.

Negli altri paesi simili istituti abbondano, ma essi generalmente sono di carattere privato e non impegnano la responsabilità dello Stato.

Organizzando il credito locale così come ci viene proposto, noi correremmo il rischio di aprire un nuovo Gran Libro del debito pubblico a profitto non solo dei Comuni e delle Provincie, ma financo dei Consorzi di bonifiche e d'irrigazione, ciò che è più grave ancora.

L'onorevole ministro del tesoro nella sua dotta relazione opportunamente rileva i punti

di contatto del credito locale col Credito fondiario.

Ciò posto, io non vedo la ragione di affidare l'esercizio del credito locale ad una Cassa, che funzioni sotto la tutela e la responsabilità dello Stato. Si affidi pure alla Cassa dei Depositi e prestiti la sistemazione dei vecchi debiti, ma per i nuovi sarà più savio consiglio dar facoltà di concederli agli Istituti di Credito fondiario, autorizzati ad operare nel Regno.

Nella relazione si legge che al collegamento del credito locale col fondiario si oppone la specializzazione del credito, e in teoria sta bene; ma i legislatori nel disciplinare questa delicata materia del credito devono ispirarsi a criteri pratici, e far tesoro degli insegnamenti dell'esperienza. Si ha un bel dire che lo Stato non fa che prestare una semplice garanzia morale allo scopo di rendere meno onerosi i debiti contratti dagli enti locali. La garanzia dello Stato, comunque data, impegna sempre il suo credito, e di recente abbiamo avuto dolorosissimi esempi. Sotto questo punto di vista divido le apprensioni dell'onorevole Bertolini, e sempre più mi confermo nel concetto di affidare agli Istituti del credito fondiario l'esercizio del credito locale senza alcuna ingerenza diretta o indiretta dello Stato. Così facendo non esporremo a certi pericoli il credito dello Stato e sarà evitato in pari tempo un grave danno morale.

Infatti accentrando in un solo istituto, dipendente dal Governo, l'esercizio del credito locale, il ministro del tesoro diventerebbe l'arbitro della concessione dei prestiti alle Provincie, ai Comuni e ai Consorzi.

Ora io vi domando se possa mettersi nelle mani del Governo parlamentare un mezzo così potente d'ingerenza e di corruzione.

Codesti pericoli saranno scongiurati se limiterete la funzione della Cassa dei depositi e prestiti alla conversione dei vecchi debiti, lasciando agli istituti di credito fondiario l'esercizio del credito locale, al di fuori di ogni ingerenza governativa.

La Commissione parlamentare tentò, è vero, di circoscrivere la portata del presente disegno di legge, ma lo fece assai timidamente e vi aggiunse alcune disposizioni transitorie, che, a parer mio, offendono i principii del diritto comune, e trasformano la Cassa di credito comunale e provinciale in un Istituto dei fallimenti.

L'articolo 26 prescrive:

« La Cassa di credito comunale e provinciale potrà accordare mutui aventi per iscopo di riscattare prestiti di Comuni, Provincie o loro Consorzi caduti in sofferenza, in conformità a convenzioni o componimenti conchiusi coi possessori delle obbligazioni per gli interessi arretrati e per il capitale da restituirsi. »

Questa disposizione, comunque suggerita da buoni intendimenti, sparge una luce sinistra su tutto quanto il disegno di legge.

Romanin Jacur, *relatore*. Legga l'art. 2 del disegno di legge ministeriale.

Chimirri. Ciò non muta la sostanza del mio discorso.

Io combatto l'art. 26 pel suo contenuto, e poco monta se ne sia autrice la Commissione o il Governo.

Ammetto che si debba venire in aiuto degli enti locali oppressi da debiti contratti a grosso interesse, ma non vedo la necessità di violare il giure comune e le ragioni dei terzi per favorire Provincie e Comuni caduti in moratoria.

Se i creditori consentono il riscatto, il disposto dell'art. 26 è assolutamente superfluo, ma se il loro consenso manca, non mi sembra nè giusto nè prudente proclamare in una legge, intesa a organizzare il credito locale, la possibilità del fallimento delle Provincie e dei Comuni. (*Interruzioni*).

Difatti, possono fallire; ma in dritto no, ed il proclamare cotesta possibilità scuoterebbe dai suoi cardini il credito, di che godono gli enti morali di dritto pubblico per la loro presunta indefettibilità. (*Commenti*).

Per liquidare cotesti prestiti in sofferenza con l'art. 27 si crea una nuova forma di arbitraggio, affidato ai missi dominici ministeriali, che finisce co' concordati coattivi.

Sonnino-Sidney. Si salvano delle brutte speculazioni.

Chimirri. Tutto ciò mi ripugna. Non vado oltre per non allungare soverchiamente il discorso, riservandomi di far proposte concrete quando verremo alla discussione degli articoli, e riassumo così il mio pensiero:

Provvediamo per ora all'assestamento dei vecchi debiti contratti ad un saggio superiore al 4 per cento, ma senza creare nuovi organismi burocratici e senza estendere al di là di ogni ragionevole confine l'ingerenza e la

responsabilità dello Stato nell'organizzazione del credito locale.

Se da una parte sarebbe pericoloso obbligare la Cassa dei depositi e prestiti ad investire in mutui di lunghissima scadenza tutte le sue risorse, composte in buona parte di depositi pagabili a vista, si andrebbe nell'eccesso opposto se la si costringesse d'impiegarle tutte in titoli di Stato.

Il meglio sarebbe che tanto la Cassa di risparmio quanto la Cassa depositi e prestiti, piuttosto che impiegare tutti i loro fondi in titoli soggetti ad oscillazioni, od a possibili conversioni, ne investissero una parte in titoli ugualmente solidi, realizzabili a lunga scadenza.

Affidando alla Cassa dei depositi e prestiti la conversione dei debiti comunali e provinciali, con la relativa emissione di titoli 4 per cento si ovvia in gran parte al lamento inconveniente e si raggiungono senza pericolo i fini principalissimi che il disegno di legge si propone; cioè si assicura alla Cassa depositi e prestiti maggiore solidità ed elasticità di movimenti, e si avvantaggiano gli enti locali, convertendo i loro debiti più onerosi. Ma, convertendo codesti debiti si dovrebbe porre come condizione che i vantaggi ottenuti, non in opere ornamentali, o di discutibile utilità, ma siano principalmente impiegati dalle Provincie a disgravio della sovrimposta; dai Comuni a diminuire le tasse di consumo, che colpiscono i generi di prima necessità.

Limando il disegno di legge a questo duplice intento, e rinunciando alla parte, che concerne l'organizzazione del credito locale, contro cui si appuntano le più gravi obiezioni, si farà opera savia e giusta senza correre il rischio di sovvertire il credito dello Stato facendolo garante di tutte le spensieratezze e dei dissesti economici di Provincie e Comuni. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazi.

(*Non c'è.*)

Perde la sua iscrizione.

Onorevole Cereseto

(*Non c'è.*)

Perde la sua iscrizione.

Onorevole De Nava,

(*Non c'è.*)

Perde la sua iscrizione.

Onorevole Giovanelli, ha facoltà di parlare.

Giovanelli. Onorevoli colleghi, allorché mi iscrissi per parlare sull'argomento di cui dobbiamo intrattenerci, io non dubitavo che contro un disegno di legge come questo, dovessero imprendere a parlare i primi oratori della Camera.

Mi pare che tutti abbiano voluto esagerare la portata di questo disegno di legge. Infatti, cominciamo a porre bene la questione, nei termini in cui, a mio avviso, deve esser posta, in linea di fatto. Quando discutemmo la legge del 1896, si fece dal Governo, ad eccitamento della Camera, una solenne promessa: di provvedere non solo alla unificazione dei debiti di quelle particolari regioni a cui si riferiva quella legge, ma, in generale, di provvedere a pro' di tutte le Provincie e di tutti i Comuni dello Stato, oberati.

⁶ Quando si discusse l'altra legge, nella tornata del 7 giugno 1897, la Camera deliberò, senza che sorgesse alcuna opposizione, quest'ordine del giorno:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro del tesoro, che al più presto sarà presentato un disegno di legge per la sistemazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni dello Stato. »

Con quelle due leggi si era provveduto alla sistemazione dei debiti delle isole e del comune di Roma. Ma erano continue le istanze che provenivano da molti dei nostri colleghi perchè si provvedesse anche agli altri Comuni e alle Provincie; e quindi la Camera unanime deliberava (dico unanime, perchè non vi fu opposizione) che si dovesse provvedere alla sistemazione in genere di tutti i debiti dei Comuni e delle Provincie. Era doveroso che il Governo provvedesse a questa sistemazione; ed io credo che abbia fatto molto bene il ministro del tesoro, allorché tre giorni dopo la deliberazione di quell'ordine del giorno, cioè il 10 giugno, venne alla Camera e presentò il disegno di legge che ora stiamo esaminando.

Credo poi che abbia fatto benissimo la Commissione dei Dieciotto ad occuparsi subito dell'esame di questo disegno di legge, ed a presentarci il risultato dei suoi studi al riaprirsi della Camera.

Così rimane dimostrato che qualche volta in Italia non è applicabile il proverbio che

per andare innanzi bisogna promettere lungo con attender corto.

Ho detto che era doveroso da parte del Governo di venirci a presentare un tal disegno di legge, perchè nell'articolo 11 della legge del 1896 si diceva (e fu confermato in quella del 1897) che sino a quando si fosse deliberata una nuova istituzione di credito comunale e provinciale, dovesse fungere da cassiere degli enti locali la Cassa depositi e prestiti.

Ora tutti sapevano e sanno che questa Cassa non si poteva più trovare in grado di provvedere alle esigenze dei Comuni e delle Provincie. Infatti nella relazione sul disegno di legge 11 febbraio 1893, che porta la firma degli onorevoli Lacava, Giolitti e Grimaldi, si accennava al fatto che la Cassa depositi e prestiti aveva molte domande in arretrato; che ogni anno affluivano ad esso domande di prestiti per oltre 60 milioni, e che la Cassa non si trovava in grado di provvedere neppure alla metà di questa somma. E quindi fin d'allora si studiava un altro metodo per sopperire alla deficienza della Cassa depositi e prestiti.

Dunque una delle due: o volete mantenere la promessa fatta con l'ordine del giorno 7 giugno 1897, oppure volete lasciare la Cassa depositi e prestiti sola a sopperire alle esigenze del Credito locale. Ed in questo caso io dico che si sarebbe commessa un'ironia, perchè si sapeva già e si sa che la Cassa non può più provvedere a questi bisogni. Ne viene di conseguenza che anche in questo caso si potrebbe dire *sero venientibus ossa*. Ma la necessità di provvedere in qualche modo s'impone, ed io credo che il modo escogitato dal ministro ed appoggiato dalla Commissione meriti tutta la nostra approvazione.

Il ministro infatti propone che si crei un istituto intermedio tra colui che ha il denaro da collocare e quelli che ne hanno bisogno. Questo istituto viene chiamato di credito locale. Si dice che è troppo ampia ed indeterminata l'azione di questo Istituto; ma io credo di no, perchè nel secondo articolo del disegno di legge, parlandosi appunto dei Comuni e delle Provincie, si dice che il compito del nuovo istituto è solamente quello di trasformare i debiti passati e di porre in grado gli enti locali di anticipare i fondi che lo erario è tenuto a dare per la esecuzione delle opere pubbliche. Quindi nessuna creazione di

nuovi debiti; ma regolarizzazione soltanto dei debiti antichi.

Riguardo poi ai Consorzi di bonifica e di irrigazione la legge provvede al comma C alla trasformazione dei prestiti; quindi neppure qui si tratta di creazione di nuovi debiti. È soltanto nel comma D che la legge accenna alla creazione di nuovi debiti; ed a questo riguardo io credo che la Giunta e il Ministero potrebbero, quasi in aggiunta dell'articolo 21 del disegno di legge della Commissione, porre riparo a qualsiasi pericolo ed inconveniente. In questo articolo infatti si accenna che ogni anno nel bilancio di previsione si debba dalla Camera determinare la cifra a cui si possono estendere i mutui a beneficio degli enti locali, cioè Provincie, Comuni e Consorzi.

E quindi, se si aggiungesse una disposizione per cui si tenessero scerverate le somme, con le quali si potesse provvedere alle Provincie ed ai Comuni da una parte, ed ai Consorzi dall'altra, io credo che si potrebbe raggiungere lo scopo di evitare la creazione di nuovi debiti, o, per lo meno, di contenere questi nei limiti più ristretti, che sia possibile. Parimenti credo che la Commissione ed il Ministero potrebbero abbandonare il disposto dell'articolo 16 del disegno di legge, in cui si accenna a mutui sopra fondi, operati dalle Casse di risparmio, dalle Opere pie, ecc. Io credo che questo peculiare disegno di legge debba essere mantenuto; mantenuto nei limiti che sono consigliati dalla specialità degli scopi che è destinato a raggiungere, e dall'indole speciale dei bisogni cui deve provvedere, e, dal momento, che si tratta di un progetto, destinato a sistemare i debiti dei Comuni, delle Provincie e degli enti locali, credo non debba estendersi ad altre materie. A questi altri enti, se occorre di usare del credito sarà facile di trovare Istituti che, contro le garanzie reali alle quali accenna l'articolo in esame, loro ne faranno la concessione.

Premessa questa considerazione io noto, che, data la impossibilità della Cassa depositi e prestiti di sovvenire ulteriormente ai bisogni delle Provincie e degli enti locali, necessità voleva che si pensasse alla creazione di un altro Istituto. Dico che la Cassa depositi e prestiti si trovava in questa impossibilità, perchè ciò era confermato già nella relazione dell'11 febbraio 1893, quando

si trattava di costituire un nuovo Istituto, che sarebbe stato il Credito fondiario, il quale avrebbe avuto anche la potestà di servire come banchiere degli Istituti locali.

In quel disegno di legge si accennava che l'Istituto di credito fondiario, creato poco prima, destinasse una somma di 10 milioni per il servizio del credito locale, ma si aggiungeva subito che in base a questa erogazione di 10 milioni, quest'Istituto avrebbe potuto creare 200 milioni di nuove cartelle per il servizio del credito comunale e provinciale. Io credo che quest'Istituto di credito fondiario italiano al giorno d'oggi non sarebbe assolutamente in grado di adempiere le mansioni, che gli si volevano attribuire con quel disegno di legge. Esso fu chiamato a liquidare la successione degli altri Istituti di credito; e d'altra parte lo stesso Ministero precedente a questo, che ritirò il disegno di legge presentato dagli onorevoli Giolitti, Lacava e Grimaldi, dimostrò col fatto che era impossibile che questo disegno di legge potesse avere applicazione.

A questo punto io faccio una interrogazione all'onorevole Bertolini: perchè egli che ha tanto censurato l'istituzione, progettata dall'attuale Ministero, facendo parte di un Governo, che aveva ritirato quel disegno di legge, presentato dal predecessore l'11 febbraio 1893, perchè non ha provveduto alla presentazione di un altro disegno di legge? Il male era accertato, le disastrose condizioni finanziarie dei Comuni e delle Province erano conosciute; doveva il Governo assistere con le braccia al sen conserte alla rovina di queste Province, di questi Comuni, di questi enti locali, senza provvedere? Mi pare quindi, che, ritirato quel disegno di legge, fosse obbligo di un Governo di presentarne un altro alla deliberazione del Parlamento.

Ma, ciò detto di passaggio, io vengo immediatamente alla censura che si fa a questo disegno di legge. Si dice: voi con questo disegno di legge venite a creare una responsabilità dello Stato per i debiti delle Province e dei Comuni:

Io comincio a distinguere: o si tratta di debiti, che sono stati creati fin ora e la responsabilità dello Stato vi è, e non si può cancellare.... (*Interruzione dell'onorevole Sonnino*).

Per i debiti creati finora e consentiti dalla Cassa depositi e prestiti, la responsa-

bilità dello Stato esiste e non si può cancellare.

Per quei mutui, che possono essere in avvenire concessi dalla Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge del 1896, finchè non si sarà previsto altrimenti, la responsabilità dello Stato vi è. Dunque, ripeto, per questi mutui esiste la responsabilità dello Stato.

Veniamo agli altri. Di che cosa si tratta? Si tratta di applicare per coerenza, per uguaglianza, direi quasi, e per onestà politica, le stesse disposizioni, che furono applicate per i Comuni della Sardegna, della Sicilia e di Roma agli altri Comuni, che si trovino nella stessa condizione.

Si disse: si può abusare di questa garanzia dello Stato. Ma io, comincio a dire: di qual cosa non si può abusare? Si può abusare delle armi, che debbono servire alla difesa della patria, per l'offesa delle persone; ma nella fattispecie, come si notava in quella relazione dell'11 febbraio 1893 degli onorevoli Lacava, Giolitti e Grimaldi, non vi è poi tanto a temere per parte di questi corpi locali che siano per abusare del credito; e perchè? Perchè ormai i corpi locali con la rappresentanza delle minoranze, con le Giunte amministrative, e con tutti i sindacati e limiti da varie leggi prestabiliti presentano una efficace garanzia, quella precisamente cui accennava la relazione della legge 11 febbraio 1893. Quindi non vi è pericolo che i corpi locali siano per abusarne. E d'altra parte dico: non si tratta che di liquidare il passato.

Veniamo poi alla Cassa di depositi e prestiti; cominciamo prima dall'aver riguardo al passato. Pel passato, nessuno vorrà contraddire queste cifre.

La Cassa depositi e prestiti fece prestiti per oltre 500 milioni di lire. Ebbe perdite? No. Anzi lo Stato sotto il Ministero del quale faceva parte l'onorevole Sonnino, ha attinto qualche milione dai profitti della Cassa depositi e prestiti; eppure la garanzia dello Stato alla Cassa depositi e prestiti vi era, perchè da un momento all'altro potevano correre agli sportelli della Cassa depositi e prestiti coloro che vi avevano fatto i depositi e volerne il rimborso. Ora questo è accertato, questo fatto si è presentato, ma la Cassa ha superato questa difficoltà.

Sonnino Sidney. La ragione?

Giovanelli. La ragione è di uguaglianza.

Sonnino-Sidney. Due miliardi...

Giovanelli. Questa parola dei due miliardi si è detta tante volte; d'altronde non vi è nessuna promessa nella legge che permetta agli enti locali di andare a attingere a quella Cassa senza limite.

La cifra delle disponibilità per i mutui da farsi nell'anno successivo deve essere stabilita ogni anno per legge in seguito ad una particolareggiata relazione di quanto avvenne, e questa relazione deve presentarsi unitamente al bilancio di previsione del tesoro. Quindi a meno che vogliate supporre in noi o nei nostri successori la frenesia della dilapidazione, non potete supporre che le garanzie a queste cartelle possano mancare. Pertanto, la uguaglianza di trattamento fra Comune e Comune, fra Provincia e Provincia sia conservata, ed acciò non si dica che in Italia Governo e Parlamento vengono meno alle più solenni promesse fatte e confermate nella discussione delle accennate leggi del 1896 e del 1897, io dichiaro di votare a favore della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bocchialini.

Bocchialini. Mi si consenta dalla cortesia della Camera che colla possibile brevità di parola e con intera serenità di pensiero io esponga le ragioni, per le quali non posso consentire nel disegno di legge in discussione, il quale, a mio rassegnato avviso, finirà in sostanza con fare il danno dello Stato, per fare un effimero vantaggio a pochi Comuni e per diventare nuovo e più potente incentivo di disordini e di abusi nelle aziende locali.

Nella sua relazione l'onorevole Commissione parlamentare ha rilevato che il principio informatore della nuova istituzione è già stato affermato ed accolto dal Parlamento italiano altre due volte.

Una fu la legge del 24 dicembre 1897 per l'unificazione dei debiti delle isole di Sicilia, di Sardegna e d'Elba, l'altra fu la legge del 27 giugno 1897 per l'unificazione e trasformazione dei debiti di Roma.

È vero anche ciò, che l'onorevole relatore ha avuto cura di aggiungere, e cioè che ormai la questione, che si tratta di risolvere dal Parlamento, non è se non questa, se si debba o non si debba procedere in questa via.

Ora è appunto questo, che non si deve

fare; è questo un argomento, che merita tutta l'attenzione della Camera.

Nemico dell'Accademia, mi asterrò dal ricercare se questa ingerenza dello Stato nelle cose provinciali e comunali, quale deriverebbe dal disegno di legge presentato, non sia soverchia e non trascenda i limiti propri della funzione di Stato. Il penetrare così addentro, così profondamente nella vita locale è troppo più di quello, che non sia consentito da quell'azione moderatrice dello Stato, che è nel concetto più liberale e moderno.

Certo è che l'idea che informa il disegno di legge, con tutte le sue conseguenze, di cui abbiamo un piccolo saggio negli articoli terzo e decimo del disegno di legge, sta manifestamente in assoluto antagonismo con quelle idee di decentramento, che sono il desiderato di tutti, che sono il luogo comune di tutti i programmi di candidature politiche, ed anche il caposaldo di ogni programma politico di Governo.

Ad ogni modo, prima di generalizzare un sistema, che, anche quando si trattò di farne una limitata applicazione ad alcune soltanto delle regioni italiane, non mancò di sollevare, da ogni parte della Camera, le più gravi obiezioni, sarebbe forse stato opportuno il far precedere qualche utile ricerca; sarebbe stata buona cosa, prima di introdurre un sistema, che involge la riforma economica di tutta la vita locale italiana, il rendersi ragione della vera situazione finanziaria, in cui versano le singole amministrazioni locali, ricercarne le piaghe latenti o manifeste, conoscerne gli impegni, che ne gravano i bilanci, e vedere se siano stati assunti legittimamente, o no, se siano o non siano suscettibili di eliminazione o di congrue riduzioni, ricercare le responsabilità, se ve ne sono, poichè la responsabilità, come avvertiva molto opportunamente il collega Bertolini, è il primo e più vero fondamento di una savia ed ordinata amministrazione.

Io non dirò (e osservo questo perchè non sembrano soverchiamente amare le mie parole) che in questa via non si sia fatto molto e per parte del Governo e per parte del Parlamento; ma dico che rimane ancora molto da fare.

Purtroppo l'esperienza quotidiana, che offrono le Giunte provinciali amministrative, istituite per porre un freno salutare alle

aziende locali, dominate troppo spesso da vedute politiche, va dimostrando che il rimedio riesce insufficiente; che gli ordinamenti attuali non sono adeguati alla gravità del male; e ciò per un complesso di ragioni, che potrei additare, se questo non mi allontanasse troppo dall'argomento della presente discussione.

Ma prescindiamo pure, se così piace, da queste indagini, dalle quali si potrebbero pure raccogliere preziosi elementi di fatto, per vedere se sia o non sia necessario ricorrere ai rimedi escogitati dal disegno di legge che ci sta dinanzi.

Ad ogni modo, io non potrei mai consentire nei concetti fondamentali, che informano il disegno, così come venne formulato e concordato dall'onorevole ministro e dalla Commissione parlamentare.

Il primo fra i cardini della legge progettata è scritto nell'articolo 2, in forza del quale gli enti locali sono autorizzati alla trasformazione dei loro debiti non ostante qualsiasi disposizione di legge o patto contrario. Notate, onorevoli colleghi: non ostante qualunque patto contrario. La disposizione è gravissima: è la negazione legalizzata dell'osservanza dei patti; nè più nè meno. La violazione della fede contrattuale viene ad essere il caposaldo del disegno di legge, il piedestallo, sul quale dovrà sorgere il nuovo edificio della restaurata amministrazione locale.

Per verità, non è la prima volta pur troppo che ci siamo messi per questa via perigliosa, ed anzi abbiamo i precedenti in questo medesimo argomento che ci occupa; perchè nei disegni relativi all'unificazione dei debiti delle isole e del comune di Roma abbiamo precisamente una disposizione identica a quella che si legge nell'articolo 2 dell'attuale disegno.

Ad ogni modo, nonostante questi precedenti, c'erano buone ragioni per credere che una disposizione, che ha carattere così manifestamente eccezionale, non fosse destinata ad essere ripetuta in una legge, che avesse per iscopo la riforma economica di tutti gli enti locali.

Era naturale il pensare che una disposizione di questo genere si dovesse riguardare come il portato e l'espressione delle preoccupazioni gravissime, che al Governo e al Parlamento aveva ispirato una condizione

eccezionalmente grave di cose, che reclamava subito rimedi, e quando lo scopo, che si doveva raggiungere, era prima di tutto e soprattutto d'indole politica e sociale. Lo ha detto l'onorevole ministro del tesoro nella sua relazione presentata il 7 dicembre 1896. Questo pensiero poi era confortato da una circostanza di fatto la più significativa, ed era questa, che nel successivo disegno di legge d'indole generale, cioè applicabile a tutto il Regno, che l'onorevole ministro del tesoro presentava alla Camera nella seduta del 10 giugno 1897, egli non solo non aveva riprodotto la disposizione già presa per le isole, ma, per una lodevole respicenza, aveva accolto risolutamente il concetto opposto; inquantochè nell'articolo 2 del suo disegno, il riscatto del prestito veniva esplicitamente subordinato alle transazioni direttamente concluse cogli obbligatari. Invece nell'ultimo disegno, che è quello che cade in discussione, concordato fra lo stesso onorevole ministro e l'onorevole Commissione, si vede ripristinata la clausola, che prescinde dal riscatto dal concorso dei creditori.

Come ciò sia avvenuto non è qui il caso di indagare: quanto a me, credo rassegnatamente che, così facendo, siamo ritornati al peggio.

Con questa disposizione, a parte anche le considerazioni di giustizia, si procede precisamente a ritroso di quello scopo, che si vuole conseguire, che non può esser quello di riparare, comunque sia, ad una condizione presente delle Amministrazioni locali, ma di avvisare al futuro, rialzandone il credito; e non è certo espediente adatto a rialzarne il credito il dire in un testo di legge ai creditori dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, come si dice in sostanza col disegno di legge che ci sta dinanzi, che i patti non valgono e il proclamare solennemente la vanità dei patti.

Con questa disposizione si viene a creare per gli enti locali una specie di *jus singulare*. Dirò di più: le discipline civili del mutuo, quali risultano dal codice, in quell'articolo di legge non sono soltanto derogate, ma sovvertite e capovolte.

E difatti la legge civile consente al debitore di liberarsi dal suo debito anche prima della scadenza, ma in quali condizioni? Lo consente al privato soltanto quando siano decorsi cinque anni dal contratto, quando l'interesse pattuito sia superiore all'interesse legale, e prescrive in ogni caso, condizione imprescindibile, il preavviso scritto di sei mesi.

Per rispetto ai Comuni e ai corpi morali ingenerare la legge civile, ogni volta che si tratti di impegni da essi assunti colle autorizzazioni richieste dalla legge, vieta il rimborso prima del termine in modo generale ed assoluto. Tale è la disposizione dell'articolo 1833. E la ragione è evidente.

Orbene, nel disegno di legge, che ci sta dinanzi, che cosa si fa? Si procede precisamente tutto a rovescio di quanto stabilisce la legge civile. I Comuni e gli altri enti morali, che per la legge comune non sono ammessi mai a fare il rimborso anticipato dei loro debiti, possono invece, per questo disegno di legge, farlo, e farlo in qualunque caso e in qualunque tempo, anche se fosse decorso un solo giorno dal giorno in cui contrassero il debito. Non si parla di preavviso. E la facoltà irrefrenata trova luogo anche quando l'interesse dei mutui si contiene nei limiti che la legge civile sancisce, ed anzi basta che l'interesse vada più là di un centesimo del 4 per cento per poter dar di frego ai patti e restituire! Ora io domando se, dopo ciò, non sia vero il dire che alle supreme esigenze del diritto si fa prevalere la ragione del tornaconto.

Ma ciò non è tutto.

L'articolo 26 del disegno stabilisce che: la nuova cassa potrà accordare mutui aventi per iscopo di riscattare prestiti ai Comuni, Provincie e loro Consorzi caduti in sofferenza, in conformità a convenzioni, o componimenti conchiusi coi possessori delle obbligazioni per gli interessi arretrati e pei capitali.

Qual figura possa fare in tutto questo la pubblica autorità, che intervenne ad autorizzare le operazioni di credito pei Comuni e per le Provincie, è troppo facile immaginarlo: è il discredito che si versa a piene mani sulla pubblica amministrazione; è un pessimo esempio che, venuto dall'alto, finirà per produrre pessimi frutti.

Ma ciò non è tutto.

Per verità l'idea del fallimento applicata ai nostri Comuni e alle nostre Provincie, lo ripeterò coll'onorevole Chimirri, è veramente qualche cosa di ripugnante e di pericoloso; è, in sostanza, il discredito che si getta sulla pubblica amministrazione a piene mani.

Ed io non so, una volta che si apra l'adito

a queste idee, a quali rovinose conseguenze materiali e morali noi andremo incontro.

Tuttavia, quando la liquidazione avesse per base il libero consenso dei creditori, la cosa starebbe nei termini della legge comune; e per quanto mi sia ripugnante l'accogliere, anche in ipotesi, l'idea di un Comune, di una Provincia, che discendano tanto in basso da non pagare fino all'ultimo centesimo i loro debiti, tuttavia non potrei a meno di riconoscere che, quando la cosa procedesse nei termini della legge comune, non ci sarebbe una precisa ragione giuridica per negarne ad essi il beneficio, e per negare effetto agli accordi intervenuti coi loro creditori.

Ma ciò che è esorbitante è quanto dispone l'articolo 27, in cui, coll'intervento di un semplice R. Commissario nominato dal ministro del Tesoro, non con quello del giudice, si organizza una specie di concordato tra l'ente debitore e i suoi creditori, senza il presidio di quelle garanzie, di cui la legge circonda l'istituto del concordato, e colla più completa negazione di tutte le regole del diritto comune.

L'inconsulto sistema non ha riscontro in nessuna legislazione.

Ne volete la prova? Basta che in una seconda adunanza intervengano anche due creditori perchè tutti gli altri sieno vincolati all'accordo seguito qualunque esso sia.

È questa, onorevoli colleghi, una prima serie di considerazioni, per le quali io non potrei mai consentire nel concetto informatore della legge. Ora mi permetta la cortesia della Camera poche considerazioni relativamente alla parte tecnica di questo progetto. Un argomento di gravissima preoccupazione per la Camera deve essere quello che riguarda le conseguenze derivanti dalla nuova istituzione della Cassa depositi e prestiti, considerata sia nella propria gestione, sia quale amministratrice del risparmio raccolto negli uffici postali. È d'intuitiva evidenza che, istituita la Cassa di credito comunale e provinciale, sorgerà subito l'interesse per i Comuni per le Provincie, per i Consorzi debitori verso la Cassa depositi e prestiti l'interesse di domandare il riscatto dei prestiti, sia per pagare il 4 per cento invece del 5, sia per rimandare a tempo più lungo il soddisfacimento dei loro debiti.

È bene inteso che i Comuni, nel domandare il riscatto, ne escluderanno i prestiti di

favore che avessero contratto colla Cassa dei depositi e prestiti e per i quali corrispondono un interesse non superiore al 3 per cento, per cui non sarebbe conveniente per essi il mutare condizione.

Notiamo che i prestiti della Cassa depositi ai Comuni, alle Provincie ed ai Consorzi di irrigazione e bonifica a tutto il 1894 ascendevano in complesso a lire 387,300,000, come si raccoglie dalla relazione ministeriale che accompagnava i disegni di legge presentati alla Camera nella seduta del 7 dicembre 1896 per l'istituzione di una Cassa di credito e per l'unificazione dei debiti delle isole.

Di questa somma complessiva, 326 milioni rappresentano debiti comunali, 51,300,000 rappresentano altrettanti debiti delle Provincie e 10,000,000 circa sovvenzioni pei concorsi di bonifica e d'irrigazione. È da ritenere che la cifra di 387,000,000, che è registrata nella relazione ministeriale del 1894, sia salita ad una cifra molto superiore.

Quale sarà la condizione della Cassa depositi e prestiti, quando Comuni, Provincie e Consorzi valendosi della facoltà consentita dalla nuova legge si faranno a domandarne il riscatto?

La cosa è manifesta. Obbligata a ricevere i rimborsi, volere o non volere, perchè tale è la portata del disegno di legge, se la Camera vorrà accettarlo, si troverà costretta ad impiegare le somme che le verranno restituite o nell'acquisto delle nuove cartelle 4 per cento della Cassa di credito provinciale e comunale, o, probabilmente, nell'acquisto di cartelle del Debito pubblico, colla perdita in un caso e nell'altro inevitabile dell'uno per cento sull'interesse delle somme impiegate.

Io non ho veramente dati precisi per determinare la cifra dei prestiti di favore fatti ai Comuni dalla Cassa depositi. Ad ogni modo, anche supponendo che l'ammontare dei prestiti fatti ai Comuni, alle Provincie ed ai Consorzi di irrigazioni e bonifiche, depurato della somma dei prestiti di favore, si riduca a 300,000,000, e questa supposizione può farsi senza tema di allontanarsi di molto dal vero, si avrebbe il risultato che, operandosi la trasformazione di questi 300,000,000 di debiti, la Cassa depositi e prestiti perderebbe annualmente la somma di 3,000,000 per la differenza dell'uno per cento in meno sul saggio dell'interesse.

Certamente che questa perdita non graverebbe per intero sulla Cassa depositi e prestiti per la sua gestione particolare, ma andrebbe anche ripartita sulla gestione del risparmio sul Fondo delle pensioni dei maestri elementari.

Ad ogni modo è positivo che la Cassa depositi e prestiti avrebbe in questa perdita la parte sua, di guisa che gli utili della gestione sua propria sarebbero molto diminuiti, se non forse interamente assorbiti. E la perdita di questi utili per parte della Cassa depositi e prestiti, l'onorevole ministro lo sa meglio di me, è nè più e nè meno una perdita che subirà lo Stato.

Notiamo che una conseguenza consimile si dovrebbe verificare anche a scapito della gestione del risparmio. Anche in questa gestione avverrà che l'impiego dei depositi a risparmio o nell'acquisto di cartelle della nuova emissione, o nell'acquisto di rendita pubblica avrà probabilmente per conseguenza la perdita di tutti gli utili, e fors'anche una perdita superiore alla somma degli utili stessi, il che condurrà al risultato ulteriore che si dovrà diminuire l'interesse già tanto meschino che si corrisponde ai depositi, i quali molto probabilmente finiranno per trovare più vantaggioso per essi un altro impiego pei loro risparmi, quando non avvenga che i nuovi provvedimenti non abbiano una influenza pernicioso sul sentimento stesso e sulla abitudine del risparmio che si dovrebbe favorire con ogni sforzo.

Ora, per quanto grande, per quanto vivo sia l'interesse che deve ispirare al Governo ed alla Camera la condizione degli enti locali, per quanto sia grande la preoccupazione nostra riguardo alle loro condizioni è giusto e conveniente il sacrificare per questo l'interesse di una istituzione così utile, così benemerita, quale è la Cassa depositi e prestiti, che ha recato così grandi benefici al Comune italiano? È giusto, è conveniente il peggiorare le condizioni del risparmio che, se non in tutto, in gran parte rappresenta il patrimonio dei poveri? È cosa prudente e consigliata dalle presenti condizioni l'espore ad una perdita sicura le finanze dello Stato? Tutto questo deve essere, a parer mio, l'argomento delle più gravi riflessioni.

Ma un'altra ragione, per la quale non mi pare accettabile il disegno di legge sta nel volere sottratto il reddito delle nuove car-

telle all'imposta di ricchezza mobile, con uno strappo che si dà ad una legge generale che colpisce qualunque cespite di reddito mobiliare senza eccezione di sorta.

Infatti l'articolo 11 del disegno di legge dichiara che l'interesse delle nuove cartelle è esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura. Debbo prendere il testo della legge siccome suona, e quindi io non posso ritenere che si tratti di una semplice questione di forma riguardante il metodo di riscossione, ma debbo credere trattarsi di un vero e positivo sgravio, di una vera esenzione dall'imposta di ricchezza mobile che si vuole concedere ai titoli della nuova Cassa. Ma in questo modo, onorevole signor ministro, si viene a creare una categoria privilegiata di creditori, sottraendoli ad un'imposta da cui nessuno va immune, neppure i portatori della rendita pubblica.

Onorevoli colleghi! Voi sapete le gravi obiezioni che si sollevarono contro l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile alla rendita del debito pubblico. Malgrado tutto, si osservò che l'imposta di ricchezza mobile non era un'imposta speciale, dalla quale soltanto la legge del debito pubblico dichiara esente la rendita di Stato e per questa ragione, buona o cattiva che fosse, l'imposta fu applicata.

Ora è manifesto che, sottraendo alla tassa di ricchezza mobile, come si vorrebbe fare col disegno di legge, una classe di creditori, cioè i portatori delle nuove cartelle della Cassa di credito comunale e provinciale, non sarà più vero il dire che l'imposta di ricchezza mobile è un'imposta generale.

In altri termini si viene a togliere alla imposta di ricchezza mobile quel carattere di generalità in nome del quale si credette di poterne colpire la rendita pubblica.

So benissimo che in questa via delle esenzioni siamo già entrati con la creazione dei titoli 4 e 450 per cento esente da ritenuta.

Ma potrebbe anche darsi che, andando più oltre per questa via coll'adottare il provvedimento che ci viene proposto, ci venissero sollevate delle serie difficoltà e degli imbarazzi, perchè, dopo tutto, la Camera non deve dimenticare che una buona parte della rendita del debito pubblico è collocata all'estero.

Il vantaggio poi che si vuol procurare agli enti locali coll'esentare dall'imposta le

nuove cartelle, si traduce precisamente in una perdita corrispondente dello Stato, perdita tutt'altro che indifferente.

I debiti dei Comuni e delle Provincie, esclusi i Consorzi, nel 1894 ascendevano in complesso a circa un miliardo e 300 milioni. Lo dichiara il ministro nella sua relazione. È probabile che dal 1894 in poi questo debito si sia notevolmente aumentato. Ora supponendo, per rimanere entro modesti confini, che la metà soltanto di questo debito si venga gradatamente trasformando, lo Stato verrebbe a rinunciare alla imposta di ricchezza mobile niente meno che sopra la rendita di un capitale di circa 700 milioni. Ora io domando se le nostre condizioni finanziarie, se l'equilibrio del nostro bilancio permettano a noi così fatti slanci di generosità.

È vero che l'articolo 9 del disegno di legge stabilisce che « le annualità da pagarsi alla Cassa di Credito comunale e provinciale per la trasformazione dei mutui contratti con terzi, per i quali sia attualmente pagata la tassa di ricchezza mobile saranno accresciute di una quota costante da versarsi dalla Cassa di Credito comunale e provinciale all'erario, valevole a compensarlo dello intero ammontare della tassa che si sarebbe dovuta pagare sino alla estinzione dei mutui trasformati. » Ma l'articolo 9 non fa venir meno affatto il danno che il pubblico erario soffre realmente e sotto parecchi rapporti. L'articolo 9 importa che l'erario si reintegri della perdita che subisce in forza dell'imposta relativamente ai mutui trasformati, e che rimangono estinti in forza della trasformazione. Però non è meno vero che, non ostante l'articolo 9, lo Stato rinuncia alla tassa di ricchezza mobile sui nuovi redditi che sorgono sotto nuova forma nelle cartelle di nuova emissione, il che vuol dire creazione di una categoria privilegiata di creditori: primo punto.

In secondo luogo la disposizione dell'articolo 9 non impedisce che un'altra perdita soffra l'erario, in quanto che lo Stato riceverà, ripartito in una lunga serie di anni, quello che avrebbe riscosso in un tempo più breve; *minus solvit qui tardius solvit*. E l'erario italiano non è certo in condizioni tali da poter rimandare a tempo più lontano le riscossioni sue.

In terzo luogo un altro danno ancora si verifica, in quanto lo Stato non riscuoterà la tassa sui prestiti di nuova creazione.

Dopo queste considerazioni, per le quali io credo che il progetto così com'è formulato non sia accettabile, non è il caso di fermarsi a discutere sul punto di vedere se siano più o meno fondate le speranze espresse dall'onorevole Commissione parlamentare nella sua relazione intorno al facile collocamento delle nuove cartelle. Quanto a me, non posso dividere queste rosee speranze, per molte ragioni che sarebbe lungo enumerare, e che ometto per non abusare della cortesia della Camera.

Dirò solo, quanto al denaro che le Opere pie debbono impiegare e a cui si troverebbe dalla Commissione un utile investimento nell'acquisto delle nuove cartelle, che se tale impiego potrebbe soddisfare dal lato della sicurezza, non può soddisfare nei rapporti della durata e della stabilità, tanto necessarie pel buon andamento delle Amministrazioni delle Opere pie in riguardo agli scopi a cui debbono provvedere senza ritardo. Infatti le obbligazioni emesse dalla nuova Cassa sarebbero soggette al sorteggio allo scopo del graduale ammortamento del debito, dimodochè le Amministrazioni delle Opere pie potrebbero trovarsi costrette, in forza dell'estrazione delle loro cartelle, a cercare a brevi periodi di tempo nuove forme d'impiego. Comunque sia, è positivo che l'assorbimento di vistosi capitali nell'acquisto delle cartelle di nuova emissione non riuscirà certamente vantaggiosa al mercato degli altri titoli e in modo particolare della rendita pubblica.

Riassumendo: io non credo accettabile il disegno di legge, per quanto tutti dobbiamo rendere sincero omaggio ai nobili intendimenti da cui fu ispirato. Non lo credo accettabile, in primo luogo perchè esso è fondato essenzialmente sulla violazione legalizzata dei patti, da cui non è lecito declinare per nessuna considerazione; in secondo luogo perchè crea a favore degli enti locali e dei portatori delle nuove cartelle una posizione privilegiata incompatibile colla giustizia e coi principî di uguaglianza che formano uno dei cardini fondamentali del nostro diritto pubblico; in terzo luogo perchè crea gravi pericoli per l'avvenire della Cassa depositi e prestiti e del risparmio; finalmente perchè pregiudica nel tempo stesso l'interesse del pubblico erario; ed ho finito. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Di Trabia, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della marina, per sapere se sia proprio necessaria, quando siano interpretate cordialmente le leggi austriache per la navigazione nell'Adriatico, una legge nostra autorizzante le capitanerie di porto nell'Adriatico stesso a rilasciare alle navi certificati di registro atti a porle nel godimento dei vantaggi alla parità delle navi austriache addette ad una stessa categoria di navigazione.

« De Andreis. »

« Il sottoscritto interroga il ministro degli esteri sul contegno del nostro vice-consolo a Spalato, apertamente favorevole a società anti-italiane.

« Soggi »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli esteri, per sapere se e quali provvedimenti vorrà prendere contro il vice-consolo d'Italia a Spalato, qualora risulti vero il contegno al medesimo attribuito a favore di una Società croata, che ha lo scopo di combattere la nazionalità italiana nelle nostre Provincie, soggette tuttavia all'Austria.

« Vischi »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro degli esteri sul contegno serbato in una recente occasione dal Regio vice-consolo a Spalato.

« Barzilai. »

« Il sottoscritto interroga il ministro della guerra per sapere quali provvedimenti intenda adottare per riparare al ritardato avanzamento nell'arma di cavalleria, e specialmente in quello da capitano a maggiore, e per sapere come intenda sopperire alla deficienza di ufficiali.

« Miniscalchi. »

« Il sottoscritto desidera d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti necessari ed urgenti per migliorare il porto di Civitavecchia.

« Sili. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo circa i suoi intendimenti di fronte al parere emesso dal Consiglio di Stato il 15 novembre 1897 sulla interpretazione dell'articolo 260 della legge comunale e provinciale relativamente ai sussidi alle Camere del lavoro. »

« Bissolati. »

De Bellis. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Bellis. Mi permetto domandare all'onorevole nostro presidente le ragioni, per cui la Giunta delle elezioni non ha ancora preceduto alla nomina del suo presidente, in seguito alla uscita dell'onorevole Gallo.

Presidente. La Giunta delle elezioni, come tutte le altre Giunte, elegge da sé il proprio presidente, ed è sola giudice della possibilità di continuare i propri lavori sotto la direzione del vice presidente. Quindi, se essa non lo ha nominato, vuol dire che non lo ha ritenuto opportuno; e la Presidenza non ha nulla da osservare in proposito.

De Bellis. Ringrazio.

Carboni-Boj. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carboni Boj. Prego la Camera di volere consentire che sia posto nell'ordine del giorno della seduta del giovedì lo svolgimento della mia proposta di legge per la aggregazione dei comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano.

Presidente. Se il Governo non si oppone, iscriveremo tale svolgimento nell'ordine del giorno della seduta di venerdì, essendovene già altri in quella di giovedì.

(Così resta stabilito).

Risultamento di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Modificazioni alla data della festa Nazionale per il 1898.

Presenti	215
Votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	188
Voti contrari	26
Astenuti	1

(La Camera approva).

La seduta termina alle ore 18.25.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Paganini e Pascolato per aggregazione del Comune di Selva Bellunese al mandamento di Agordo.

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Istituzione di una Cassa di Credito comunale e provinciale. (119)

Discussione dei disegni di legge:

4. Avanzamento ne'corpi militari della Regia marina (147) (Approvato dal Senato).

5. Modificazione alla legge sull'avanzamento del Regio Esercito in data 2 luglio 1896, n. 254. (Modificato dal Senato) (129-b)

6. Infortuni sul lavoro (146)

7. Provvedimenti per le pensioni civili e militari (Urgenza). (150)

8. Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai. (66)

9. Aggiunta alla legge elettorale politica (Incompatibilità parlamentari). (89)

10. Modificazioni all'articolo 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (93)

11. Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti. (121)

12. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (115)

13. Provvedimenti riguardanti i debiti re-dimibili. (51)

14. Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore (Urgenza). (79)

15. Per la difesa militare in tempo di pace. (73)

16. Riforma della legge forestale. (70)

17. Trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ad altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98. (183) — Modificazioni allo stesso disegno di legge (183-bis).

18. Riduzione di lire 444,500 sul fondo autorizzato dalle leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519, per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova. (184)

19. Convenzione col municipio di Napoli per permuta di immobili allo scopo di isolare il maschio Angioino del Castelnuovo in detta città. (115)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di revisione.

